

N. 259/09 Reg. Gen. notizie di reato

GEN/TRI Mod. 04

N. 74/12 Reg. G.C.U.



Sentenza N. 28

Data sentenza

18.10.2013

REPUBBLICA ITALIANA

Data deposito

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

11.12.2013

Estensore dr. *me*

Il Tribunale militare di ROMA - 2^a sezione

FRATTAROLO

compost dai signori:

Data di Irrevocabilità

1. dr. Antonio LEPORE **Presidente**

2. dr. ssa Francesca Maria FRATTAROLO **Giudice**

addi 19

3. ten.col. CC Gaspare GIARDELLI *

Inviato estratto esecutivo

4. ===== *

a:

5. ===== *

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.

N. Reg. Esec.

dr. Marco DE PAOLIS

e con l'assistenza del dr. Marco CANCELLIERI

addi 19

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

redatta scheda casellario

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di **STÖRK Alfred, nato a Kippenheim**

Campione penale art.

(Germania) il 16 febbraio 1923, ivi residente in via Bergstrasse n.17,

domiciliato ex art. 169 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Marco

Impugnazione proposta da:

ZACCARIA, nominato d'ufficio, sito in Roma, via della Giuliana n. 66;

già militare delle forze armate tedesche, appartenente al momento dei fatti

alla 3^a Compagnia del 54° Battaglione "Cacciatori da Montagna

Gebirgs-Jager", libero, contumace.

IMPUTATO di

“CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTINUATO
COMMESSA DA MILITARI NEMICI IN DANNO DI MILITARI
ITALIANI PRIGIONIERI DI GUERRA” (artt.61 nn. 1 e 4, 81 cpv, 110,
112, n. 1, 577 nn. 3 e 4 c.p., artt. 13 e 211; comma 1 c.p.m.g., in relazione
all’art. 43 c.p.m.p.) perché, durante il secondo conflitto bellico, essendo
in servizio nelle forze armate tedesche - nemiche dello Stato italiano - con
il grado di caporale nella 3^a Compagnia del 54° Battaglione "Cacciatori
da Montagna - Gebirgs-Jäger", essendo impiegato nel mese di settembre
1943 nell'isola greca di Cefalonia, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, operando in concorso con gli altri militari
del medesimo reparto, tutti, secondo la specifica qualità e mansione
contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque
reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, senza necessità e
senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e
asseritamente dando esecuzione ad un ordine direttamente proveniente dal
Führer e con il quale si disponeva, inizialmente, l'uccisione di tutti i
militari italiani che «avevano prestato resistenza attiva o passiva o che si
erano uniti al nemico», in quanto considerati traditori dell'alleanza tra
l'Italia e la Germania; operando in concorso con altri militari tedeschi
(alcuni dei quali identificati, ma nel frattempo deceduti ed altri ancora non
identificati) ed agendo con più azioni esecutive di un disegno criminoso,
concorreva, anche partecipando materialmente alle operazioni di
fucilazione, alla uccisione di almeno 117 ufficiali italiani appartenenti in
massima parte a reparti della Divisione "Acqui" e allo stato non
identificati, aventi tutti lo status di « prigionieri di guerra », essendo, nel

corretta dal Pubblico Ministero all'udienza del 31/1/2013.

All'udienza del 19/12/2012, non essendo comparso l'imputato, il difensore chiedeva un rinvio ex art. 420 ter c.p.p. a causa delle condizioni di salute dello STÖRK, asseritamente minate da "*poliartrosi degenerativa avanzata*", diagnosi in relazione alla quale produceva certificazione sanitaria.

Il Tribunale, sentite le parti che si opponevano, rigettava, con ordinanza a verbale, tale richiesta difensiva, sulla base sia della considerazione per cui la malattia diagnosticata allo STÖRK non è tale da impedirgli di partecipare all'udienza e di comprendere il significato di ciò che in essa avviene, sia sulla base della considerazione per cui, pur dovendosi tener conto delle condizioni di salute dell'imputato e del suo luogo di residenza, distante dalla sede di celebrazione del processo, si ritiene tuttavia possibile, tramite l'ausilio di adeguati sussidi medici, garantire all'imputato la sua partecipazione al dibattimento.

Dichiarata pertanto la contumacia dello STÖRK e aperto il dibattimento, il Pubblico Ministero chiedeva acquisizione di documentazione contenuta in n.17 faldoni, ciascuno dei quali contenente l'elencazione della documentazione in essi ricompresa -, l'escussione dei testi della propria lista e l'esame dell'imputato;

i difensori delle parti civili chiedevano ciascuno l'esame dei propri testi di lista, ove depositata, e il controesame di quelli del PM;

il difensore non si opponeva alle richieste istruttorie delle controparti, chiedendo il controesame dei loro testi; chiedeva inoltre l'esame dell'imputato.

condannato alla pena dell'ergastolo, deve conseguire, a carico del medesimo imputato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Alla luce, tuttavia, del numero e della complessità delle situazioni narrate non possono ritenersi acquisite in questa sede prove certe in ordine alla liquidazione dei danni da corrispondere a ciascuna delle parti civili costituite, provvedendosi, quindi, ex art. 539 c.p.p., alla sola condanna generica con remissione delle stesse dinanzi al giudice civile.

Relativamente alle richieste note spese giudiziali dei patrocinatori delle parti civili, questo Giudice, valutate le singole voci da ciascuno dei difensori prospettate, ritiene congruo liquidare quale onorario, per ciascuno, la somma di Euro 3.500, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Dovendo la sentenza di condanna all'ergastolo, secondo il disposto dell'art. 36 c.p., essere "pubblicata mediante affissione nel Comune dove è stata pronunciata", si dispone:

la pubblicazione della stessa nell'Albo del Comune di Roma, oltreché nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni; altresì, pur nella mutata formulazione dell'art. 36 c.p. ad opera della L.15/7/2011 n.111, questo Giudice, alla luce del disposto dell'art. 32 c.p.m.p. che, in tema di pubblicazione della sentenza di condanna stabilisce, al secondo comma, che il giudice, "se ricorrono particolari motivi", può disporre "altrimenti", ritiene che, per l'importanza storica della vicenda esaminata, per la gravissima ferita inferta alle Forze Armate italiane, tuttora viva nel ricordo dei testimoni e di chiunque abbia

L. M. S. S. S.

subordine la concessione del minimo della pena.

Dopo brevi repliche del Pubblico Ministero e dell'Avvocato dello Stato, e controrepliche della difesa, è stato dichiarato chiuso il dibattimento.

Motivazione della decisione

All'esito dell'istruzione dibattimentale compiuta, questo Tribunale ritiene raggiunta la prova della responsabilità penale di Alfred STÖRK in ordine al fatto di reato ascrittogli, stante la piena sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla fattispecie contestata, dovendosi, di conseguenza, pronunciare, nei suoi confronti, sentenza di condanna.

La particolare complessità e ampiezza del materiale, documentale e testimoniale, portato al vaglio dell'istruzione dibattimentale a sostegno dell'ipotesi accusatoria - che assume la commissione del fatto di reato a carico dell'odierno imputato, a titolo di concorso con altri militari tedeschi, allo stato ignoti - impone una previa ricostruzione della più ampia vicenda storica in cui la fattispecie è collocata.

Eventi accaduti in Cefalonia in epoca successiva all'8 settembre 1943.

Le fonti dalle quali si è attinto per la ricostruzione degli eventi che precedettero o furono contemporanei al fatto di cui all'imputazione consistono essenzialmente nella seguente documentazione:

- relazione sulle "operazioni delle unità italiane nel settembre-ottobre 1943" edita a cura dell'Ufficio Storico dello Stato;
- relazioni di Padre Romualdo Formato, don Luigi Ghilardini, Sott.te Pietro Boni, Sott. te Salvatore Chillemi, Cap. Gennaro Tomasi,

fine di istruttoria

Cap. Ermanno Bronzini , tutti soggetti presenti in Cefalonia nel settembre 1943 e sopravvissuti all'eccidio alla Casetta Rossa;

- relazione del Cap. Renzo Apollonio;
- relazione del Sott.te Giovanni Parissoni;
- deposizioni testimoniali rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria nell'ambito del presente procedimento da Barni Giorgio, Piscopo Mario, Ruscigno Nicola, Santoro Carlo Antonio, Pampaloni Amos.

Va preliminarmente considerato che, nel settembre 1943, - nel corso della guerra mondiale che vedeva schierati in quel momento da un lato le forze dell'Asse - quindi Germania, Italia e Giappone - e dall'altro le forze c.d. Alleate - Gran Bretagna, USA e URSS -, l'isola di Cefalonia - occupata dagli italiani sin dal maggio del '42 nell'ambito della c.d. Campagna di Grecia - era presidiata dalla Divisione di fanteria "Acqui", posta agli ordini del Generale Antonio Gandin, la cui sede di Comando era in Argostoli, località sita lungo la costa orientale; vi facevano parte, tra gli altri, i seguenti reparti: il 17° Rgt. fanteria, il 317° Rgt. fanteria, nella loro integrità organica, oltre alla 2^a compagnia carabinieri del VII battaglione, la 2^a e 4^a compagnia del CX battaglione mitraglieri di Corpo d'Armata, altri gruppi o batterie appartenenti al 33° Rgt. artiglieria, per un totale di 525 ufficiali e 11.000 uomini.

Il presidio tedesco di Cefalonia, invece, posto in epoca successiva al 18 agosto 1943 alle dipendenze del XXII Corpo d'Armata da montagna - comandato dal 25 agosto 1943 dal Generale Hubert Lanz - era dislocato nella zona occidentale della penisola di Lixouri, e comprendeva un totale di 25 ufficiali e 1.800 uomini di truppa, posti agli ordini del Tenente

Colonnello Hans Barge, sostituito poi dal 16 settembre 1943 dal Magg. Harald Von Hirschfeld.

Come è noto, l'Italia e la Germania, nel corso della seconda guerra mondiale, erano originariamente alleati, avendo stipulato in data 22 maggio 1939 a Berlino un patto di alleanza (c.d. patto d'acciaio) che prevedeva che le due parti si sarebbero soccorse vicendevolmente nel caso in cui una delle due si fosse trovata a combattere contro un'altra potenza.

Con lo sbarco degli Alleati in Sicilia il 10 luglio 1943 e la caduta di Mussolini il successivo 25 luglio, fu subito chiaro, anche ai tedeschi, che in Italia ci si trovava di fronte ad un mutamento di posizione. In conseguenza " *l'Alto Comando della Wehrmacht emanò linee direttive e ordini, che si riassumevano nel disarmo dell'esercito italiano da parte delle truppe tedesche e nella riconquista delle isole ioniche occupate dagli italiani*" (così dalle Considerazioni conclusive del procedimento di indagine a Monaco di Baviera) che, come Cefalonia e Corfù, erano fondamentali da un punto di vista strategico, poiché difendevano il fianco dei Balcani.

La Germania, in altre parole, si accingeva a predisporre misure, per il caso del passaggio dell'Italia da parte degli Alleati, finalizzate ad assumere il potere di comando militare nelle parti d'Europa occupate dalle truppe italiane (c.d. operazione Asse).

Anche in Grecia, quindi, le direttive e conseguenti movimentazioni furono indirizzate a far sì che le Unità della Wehrmacht tedesca potessero giungere nei posti di importanza strategica nel più breve tempo possibile.

La sera dell'8 settembre 1943, alle ore 19:30, per mezzo di un

H. H. Hirschfeld

comunicato radio venne diffuso il proclama del maresciallo Badoglio - che sin dal 25 luglio aveva sostituito Mussolini in qualità di Capo del Governo e di Comandante supremo delle forze armate italiane - , del seguente tenore: *".. ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza"*. Il contenuto dello stesso proclama dell'armistizio non nascondeva pertanto il timore, rivelatosi purtroppo fondato, che gli atti di ostilità contro le truppe e le forze italiane potessero provenire proprio dagli ex alleati.

Alle 21:30 dello stesso giorno 8 giunse al Comando della Divisione un radiogramma a firma del Generale Carlo Vecchiarelli, Comandante dell'XI^a Armata, con il quale si chiariva che non si dovesse fare causa comune né con gli inglesi, né con le forze della resistenza greca, (*" non faranno causa comune con i ribelli né con truppe anglo-americane che sbarcassero"*) e si invitavano i reparti italiani a continuare le relazioni amichevoli con i militari tedeschi, ribadendo però la necessità di una resistenza armata al fine di reagire ad atti di violenza da parte di qualunque soggetto provenissero e dunque anche da parte degli stessi tedeschi (*"se tedeschi non faranno atti di violenza armata non, dico non, rivolgeranno armi contro di loro....reagiranno con la forza ad ogni violenza armata"*).

La notizia dell'armistizio produsse, in un primo tempo, nell'animo della maggior parte dei militari italiani, un sentimento di gioia perché preludeva ad una prossima fine delle ostilità, ma, sin dall'inizio da parte dei più consapevoli e dopo poco tempo, da parte di tutti, uno stato d'animo di

preoccupazione per l'atteggiamento e la possibile reazione delle truppe germaniche.

Lo stesso Generale Gandin, nell'immediatezza dell'annuncio dell'armistizio, con lungimiranza ordinò lo spostamento di alcuni reparti di artiglieria e di fanteria verso Argostoli, a maggior presidio del Comando italiano.

In Cefalonia tuttavia, nella stessa data del 9 settembre il Comandante delle truppe tedesche Col. Hans Barge fu invitato a colazione dal Gen. Gandin presso la mensa del Comando di Divisione e, stando alle dichiarazioni dei testi, *"tra i due capi regnò stretta cordialità"* (così nella relazione di Padre Formato); lo stesso Barge, nell'occasione, avrebbe esternato promesse di mantenimento del rapporto di cavalleria e lealtà già esistente, assicurando il Comandante italiano di non aver ancora ricevuto ordini in proposito ed aggiungendo che si sarebbe personalmente adoperato affinché non si verificassero incidenti tra le truppe tedesche e quelle italiane.

In realtà un primo incidente, ma senza conseguenze, tra elementi degli opposti reparti si era già verificato nelle prime ore del 9 settembre, allorquando una colonna tedesca autocarrata, il cui trasferimento ad Argostoli era stato già autorizzato dal Comando Divisione italiano da alcuni giorni prima, giunto alle porte della città, nonostante avesse ricevuto l'intimazione di fermarsi dai Carabinieri, non vi ottemperò, determinando così l'intervento delle batterie che avevano già puntato mezzi contro i militari tedeschi; solo il successivo intervento del Comando Divisione risolse il problema, consentendo l'ingresso in città

Gen. H. Barge

della colonna tedesca. Contemporaneamente da Cefalonia salpavano, su ordine dello Stato Maggiore Marina, i Mas italiani e altre unità efficienti, permanendo soltanto gli elementi del Comando Marina, due batterie e la flottiglia dragamine alla fonda, senza gli equipaggi greci i quali, alla notizia dell'armistizio, si erano allontanati.

Come già suaccennato, da parte delle forze armate tedesche, successivamente all'8 settembre, venivano effettuati spostamenti di forze atti a consentire l'assunzione del comando dei settori italiani e di quelle unità delle forze armate italiane e della milizia disposte ancora a combattere, essendosi deciso di procedere al disarmo e all'internamento delle forze non allineantisi.

Nel diario di guerra del XXII Corpo d'Armata Alpino viene infatti indicato che ove si fosse concretizzata l'evenienza "Asse", ossia il distacco dell'Italia, si sarebbe dovuto, tra le altre misure ordinate, procedere all'occupazione di Cefalonia e Corfù.

E' infatti datata 10 settembre la direttiva del Comando Supremo della Wehrmacht indirizzata al Comando generale del XXII Corpo d'Armata, ai sensi della quale: *"Causa le misure da porre in atto alla parola d'ordine Asse si deve già procedere al disarmo delle truppe italiane nell'area di responsabilità del Corpo d'Armata....Le truppe italiane dopo il disarmo devono essere condotte a secondo della disponibilità dei mezzi di trasporto al più presto in direzione Belgrado. Bisogna dire agli Italiani che essi dopo il completo disarmo saranno trasportati in patria"* ;

ed ancora, con comunicazione dell'11 settembre: *" per la deportazione degli Italiani le formazioni e le unità devono essere mescolate e*

esercito italiano e esercito tedesco, il Comandante italiano, certamente consapevole che l'esiguo presidio tedesco in Cefalonia sarebbe stato ben presto e facilmente rinforzato dalle truppe germaniche presenti in Grecia laddove solo di aerei, i tedeschi ne disponevano in numero di 350 - cercò invano di mettersi in contatto con i Comandi superiori italiani sia per ricevere delucidazioni sulle esatte modalità della condotta da assumere sia per chiedere un aiuto alle forze in Patria; aiuto che non arrivò mai.

La mattina dell'11 settembre, verso le ore 10, - il pomeriggio del 10 settembre, secondo la relazione di Padre Formato - giunse una lettera dal Comando tedesco con la quale, " *senza preamboli*" per usare le parole del Cap. Tomasi, che tradusse per il Comando italiano la lettera in questione, si fissava un ultimatum alla Divisione "Acqui", la quale, entro le ore 19 dello stesso giorno, avrebbe dovuto alternativamente :

- 1) Schierarsi a fianco dei tedeschi e con essi continuare la guerra;
- 2) Dichiararsi contro di essi;
- 3) Consegnare le armi.

Ove si fosse scelta questa ultima opzione, la consegna delle armi si sarebbe dovuta eseguire entro le ore 8 dell'indomani.

Stando alle concordi risultanze probatorie sul punto, il Generale Gandin convocò immediatamente una riunione prima con i cappellani militari e poi con i comandanti di corpo, per sentire il parere di tutti ed essere da essi sostenuto nel momento di una decisione tanto grave.

Le testimonianze sul punto evidenziano che il Comandante era da un lato ben consapevole del giuramento di fedeltà al Re e di conseguenza di

obbedienza alle direttive del nuovo legittimo Governo che, firmando l'armistizio, vietava di impugnare le armi contro gli originari nemici; che, in secondo luogo, cedere le armi avrebbe costituito comunque una lesione al giuramento di fedeltà e all'onore militare; ma d'altro canto era ben consapevole che gli italiani, seppur al momento più numerosi sull'isola di Cefalonia rispetto alle forze tedesche, sarebbero stati facilmente sopraffatti dai rinforzi germanici, soprattutto dell'aviazione, presenti sul continente greco.

Nel corso della riunione con i cappellani militari il Gen. Gandin avrebbe detto: " *...Questo momento è quanto mai tragico per me e per la divisione. Ho sulla mia coscienza la responsabilità della vita di oltre 10.000 figli di mamma. La vita di tutti questi poveri ragazzi può essere messa a repentaglio o meno dalle decisioni che sto per prendere.*"

Da quel giorno iniziarono incessanti e febbrili trattative con le forze tedesche, mediante quotidiani e plurimi colloqui tra ufficiali di entrambe le parti, finalizzati allo scopo di ottenere una dilazione del termine della risposta all'ultimatum - per poter giungere ad un accordo onorevole - ma anche di protestare per gli spostamenti di truppe tedesche all'interno dell'isola oltreché per gli sbarchi di rinforzi e approvvigionamenti tedeschi, che si stavano già verificando, prima della conclusione delle trattative.

Vi fu anche un episodio di aggressione ad opera delle forze tedesche, le quali, la sera del 12 settembre, catturarono, nella penisola di Lixouri, due batterie, oltre la stazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ivi dislocate. Seguì una formale protesta da parte del Gen. Gandin che

Gen. Gandin

convocò, per ottenerne spiegazioni, il Ten. Col. Barge, il quale, dopo avergli fatto presente che si era trattato di iniziative di singoli e che non era stato impartito alcun ordine in proposito, gli comunicò di aver perso la facoltà di continuare le trattative, per ordine del Comando tedesco.

Dalla vicina Corfù, nel frattempo, giungeva la notizia che il 18° fanteria aveva sopraffatto il presidio tedesco, controllando quindi completamente l'isola; questo stato di cose, unito al convincimento che si faceva sempre più strada tra le forze italiane secondo cui i tedeschi non avrebbero mantenuto la promessa del reimpatrio delle forze italiane, determinò una particolare eccitazione negli animi dei militari italiani, tra i quali si era già immediatamente diffuso uno spirito antitedesco; in questo contesto si colloca l'episodio del 13 settembre allorché due motozattere cariche di truppe e artiglierie tedesche, mentre facevano ingresso all'alba al porto di Argostoli, - con l'evidente intento di rinforzare il presidio tedesco - vennero colpite con mitragliatrici dalle tre batterie della Acqui, su ordine dei rispettivi comandanti; il teste Pampaloni, nella suindicata deposizione, riferisce che *"... allorché il 13 settembre avvistammo nel Golfo Argostolion alcuni mezzi da sbarco germanici, pur in assenza di ordini precisi, decisi di aprire il fuoco per impedire ai tedeschi di sbarcare. In effetti, tra italiani e tedeschi vi era un accordo tacito, anche se non ufficialmente formalizzato, di attendere la decisione del Comando italiano prima di adottare iniziative militari, e per questo, (poiché con tale tentativo di sbarco i tedeschi venivano meno all'accordo stesso), decisi di intervenire. Furono affondati due mezzi navali e un terzo riuscì a fuggire."*

Da Atene arrivava nel frattempo un idrovolante con a bordo un colonnello tedesco (tale Ten. Col. Busch), accompagnato da un ufficiale italiano, latore di un messaggio di Mussolini al Gen. Gandin, -il quale veniva invitato, in cambio di future alte cariche, ad aderire con la sua Divisione al governo fascista; a tal fine si invitava lo stesso Comandante a recarsi con l'aereo con il quale erano giunti i due personaggi a Vienna per incontrarsi personalmente con Mussolini; il Generale rifiutò di recarsi a Vienna (azione che gli avrebbe presumibilmente salvato la vita, sottraendolo alla successiva cruenta battaglia con i tedeschi) non diffondendo tale notizia tra le truppe per evitare di suscitare malumore e rifiutando inoltre di fare i nomi degli ufficiali responsabili dell'affondamento dei natanti.

Dalle 15 alle 16 del 14 settembre tre squadriglie di Stukas sorvolarono l'isola "con evidente scopo intimidatorio" (dalla relazione del Cap. Apollonio).

Sempre il 14 settembre il Gen. Gandin decise di interpellare tutti i reparti presenti sull'isola in ordine alla risposta all'ultimatum tedesco di cedere le armi pesanti: mentre l'ipotesi di continuare la guerra insieme agli ex alleati non fu neanche presa in considerazione, "la quasi totalitàsi espresse nel senso di conservare l'armamento".

Il giorno seguente venne comunicato ai tedeschi che le armi non sarebbero state cedute, con intimazione di non insistere nella richiesta e con l'avvertimento che "ogni ulteriore ammarraggio di aerei sarebbe stato considerato atto di ostilità e pertanto si sarebbe aperto il fuoco contro di essi".

Gen. Gandin

Alle ore 10:45 del 15 settembre, le batterie contraeree aprivano il fuoco contro due idrovolanti da trasporto che stavano per ammarare nella rada di Lixuri, affondandoli.

Verso mezzogiorno oltre una ventina di Stukas sorvolavano il cielo di Argostoli; le batterie e le sezioni contraeree aprivano immediatamente il fuoco contro di esse, segnando in modo definitivo il vero e proprio inizio delle ostilità. I combattimenti durarono dal 15 al 22 settembre.

Nella mattinata del 15 settembre *“ un velivolo tedesco fu abbattuto dalla Contraerea italiana. Intorno alle 14:00 iniziò un attacco degli Stukas tedeschi sulle postazioni italianeIl Gruppo di combattimento Fauth in serata si consegnò agli italiani e furono tratti prigionieri circa 400-500 uomini..Il Gen. Lanz decise a quel punto di far giungere a Cefalonia tramite la 1^ Divisione da Montagna e la 104^ Divisione Cacciatori tutto il rinforzo trasportabile...Il 16 settembre alle prime ore giunse in aereo...il Maggiore dei cacciatori da Montagna von Hirschfeld” il quale chiese piena autonomia nella conduzione dei combattimenti e piene facoltà rispetto alle Unità del Gruppo di Combattimento* (dall'Ordinanza di archiviazione della Procura di Dortmund del 17/9/1968).

L'imparità dei combattimenti fu manifesta a tutti: grazie ai continui rifornimenti, i tedeschi avevano raggiunto o forse sorpassato l'armamento degli italiani. Il cielo era *“costantemente e indisturbatamente dominato dalla aviazione tedesca...le fanterie non potevano avere nessuna libertà di movimento..le artiglierie non potevano agire perché, una volta scoperte e individuate, venivano immediatamente distrutte”* (dalla Relazione di Padre Formato).

La mattina del quarto giorno di combattimenti dagli aerei tedeschi furono lanciati numerosi fogliettini ove era contenuta l'intimazione di deporre le armi; vi era cioè scritto che, ove la resistenza fosse continuata, *"chi verrà fatto prigioniero allora, non potrà più tornare nella Patria"*.

Questo episodio, stando alle testimonianze acquisite, animò ancor più le forze italiane, irrobustendone la volontà di resistere.

A mezzogiorno del 22 settembre, riconosciuta vana ogni resistenza e trovandosi il Comando di Divisione accerchiato dalle truppe tedesche, il Gen. Gandin fu costretto a chiedere la resa *"che fu stipulata e accettata, senza condizioni, nell'immediato pomeriggio"*.

All'inizio della battaglia il presidio italiano si componeva di circa 12.000 uomini con oltre 500 ufficiali di varie armi; quello tedesco di poco più di 3.000 uomini; alla fine della battaglia i tedeschi avevano la prevalenza numerica a motivo degli innumerevoli sbarchi di uomini e materiali provenienti dalla vicina Grecia.

Fin dalla mattina del giorno 21 settembre, tuttavia, erano iniziate le decimazioni dei reparti italiani che incominciavano ad arrendersi, compresa persino la 44^a sezione di sanità, composta originariamente di 90 uomini, dei quali sopravvissero, all'annientamento tedesco, circa una quindicina.

A Troianata furono fucilati in un solo posto contemporaneamente oltre 600 tra soldati e ufficiali.

Dagli atti acquisiti risulta una comunicazione a firma Gen. Lanz inviata alle ore 23:00 del 22 settembre al Comandante del Gruppo Esercito in Salonicco del seguente tenore: *"Massa della Divisione Acqui annientata.*

Gen. L. Lanz

Il Gen. Gandin preso prigioniero con il suo Stato Maggiore....richiedo ordini su come è da procedere contro di lui..”

Il Capo di Stato Maggiore del Gruppo di Armate comunica la seguente decisione: il Gen. Gandin e i suoi comandanti sottoposti sono da trattare senza indugio *“secondo l'ordine del Führer. Con i restanti prigionieri si può procedere in modo moderato.”*

Risulta trascritta inoltre anche una conversazione radio proveniente dal Comando Generale XXII Corpo d'Armata al Magg. Von Hirschfeld, alle ore 11:00 del 25 settembre: *“Combattimenti e pulizia sull'isola di Cefalonia sono terminati. Sotto il Suo comando ponderato e tatticamente efficace gli Alpini, i Cacciatori e i Granatieri in reciproca competizione fra loro hanno portato a termine in modo eccezionale un compito reso difficile dalla particolarità del luogo e dall'asperità del terreno”.*

L'eccidio alla Casetta Rossa del 24 settembre 1943.

E' stato possibile ricostruire con un certo grado di precisione quanto accadde agli Ufficiali della Divisione Acqui successivamente alla loro resa avvenuta alle ore 14 del 22 settembre 1943, grazie alle concordi testimonianze dei soggetti, già sopra indicati, che, seppur presenti sul luogo in questione, non furono però condotti dinanzi al plotone di esecuzione.

Dalla relazione del Capitano Ermanno Bronzini, tra le altre, si evince che la resa delle forze italiane fu *“senza condizioni”* e che venne disposto che gli Ufficiali *“con non più di un attendente a persona...con il solo bagaglio personale...e con i generi della mensa ufficiali”*, con nessuna arma al seguito, si sarebbero recati *“con mezzi propri”* ad Argostoli entro

le ore 21:00; venne organizzata pertanto un'autocolonna con in testa la macchina del Gen. Gandin, con a fianco un sottotenente tedesco; giunti in tarda serata ad Argostoli, gli italiani catturati furono alloggiati parte nel carcere di Argostoli, parte in uno stanzone della Caserma Mussolini, parte in un appartamento dell'ex comando di Marina, luoghi dove i prigionieri trascorreranno l'intera giornata del 23.

Alle ore 7:30 del 24 venne prelevato e condotto via il Gen. Gandin; alle ore 8:00 vennero prelevati con due autocarrette anche gli altri ufficiali, ai quali fu detto di lasciare i bagagli agli attendenti.

Fu loro inoltre comunicato che sarebbero stati interrogati ed in seguito trasferiti *"in un luogo dove staranno meglio"*; la relazione del Bronzini descrive con progressiva angoscia questo breve viaggio, in quanto, oltrepassate le case di Argostoli, questi mezzi si diressero verso la campagna, in particolare verso la Punta di San Teodoro dove vi era *"una piccola villetta rossa, distrutta dai bombardamenti dei giorni precedenti"* con ancora intatto l'alto muro di cinta a costeggiare il giardino.

Venne dunque disvelato l'inganno, comprendendo i militari italiani che non si sarebbe svolto alcun interrogatorio; scesi dinanzi al cancello della villa, secondo la suddetta relazione, *"molti soldati tedeschi, imbraccianti il fucile, ci fanno discendere ed entrare nel cortile. Ognuno di noi si trova addosso un soldato tedesco, che afferra i polsi per cercarvi l'orologio, ci fruga in ogni tasca asportandone il portafoglio ed oggetti di valore, che toglie anelli dalle dita...con modi rudi spinti contro il muro del cortile."*

"Ad alcuni ufficiali, pochi minuti prima della fucilazione, furono tolte anche le scarpe e i pantaloni corti".

fuori di, fucilazione

Subdolamente era stato detto ai soldati italiani di portare al seguito il bagaglio personale, consistente in uno zainetto e qualche coperta, e, contemporaneamente, di apporre l'indirizzo italiano al restante bagaglio per il successivo invio in Patria; in realtà, giunti sul luogo dove avverranno le esecuzioni, risulta evidente che il bagaglio personale non serve a nulla, in quanto gli zaini vengono ammuccinati senza ordine in un angolo in terra. (Dalla Relazione del Ten. Filippucci Federico, già Ufficiale interprete di lingua greca del Comando Divisione Acqui, superstite: *"Il pomeriggio del 23 ...fui condotto alla Caserma Mussolini...si parlava che saremmo stati trasportati per qualche giorno sulla terraferma per subire un interrogatorio...io confesso che realmente ci credetti"*).

Immediatamente dopo iniziano le fucilazioni, condotte con la massima cinica efficienza, a ritmo serrato e senza interruzioni.

I testimoni riferiscono che gli Ufficiali italiani vengono progressivamente divisi in gruppi da otto per essere condotti fuori dal cancello, da dove dopo qualche minuto si odono brevi scariche di fucileria; con precisa e disumana contabilità, la solita voce griderà nei momenti successivi *"Fuori otto!"* o *"Fuori dodici!"*.

Veementi proteste e suppliche vengono avanzate dal cappellano militare Padre Romualdo Formato, il quale, tra le altre cose, dirà: *"E' contro tutte le norme internazionali che vogliate così infamemente sottoporci alla morte dopo che il vostro comando ha ufficialmente stipulato e accettato la resa, e dopo che ci ha tutti disarmati"*.

Le stesse testimonianze rese dai sopravvissuti alla mattanza evidenziano il

comportamento estremamente dignitoso mostrato in quel frangente dai soldati italiani: molti furono coloro che si offrirono volontari nel numero di coloro che erano chiamati, molti si confessarono o pregarono o scrissero biglietti che affideranno ai cappellani.

Nella Relazione del Sott.te Boni si dichiara: *“ Il Colonnello Romagnoli, il tenente Vitali, il capitano Arpaia, il tenente colonnello Fioretti, il capitano Ferrari, il Capitano Montanari ed altri ufficiali affrontavano la morte con una serenità ed una intrepidezza esemplari”* (vengono anche evidenziati, quali esempi di valore, le condotte del Cap. Carrocci, del Cap. Gasco, del S.Ten. Clerici)

Quanto all'atteggiamento dei tedeschi in quei frangenti, sempre dalla relazione del Cap. Bronzini si evince che *“alcuni soldati tedeschi che montano la guardia a noi vittime, sono tristi, altri paiono indifferenti; alcuni ci guardano e ridendo dicono “Caput, caput”.*

Dalla relazione del Sott.te Parissonè è riferito l'episodio per cui, mentre un Ufficiale si accingeva a scrivere su una cartolina quello che riteneva essere l'ultimo saluto ai figli, venne derubato della penna stilografica da un soldato tedesco.

Tutti i militari che attendono il loro turno sono costretti a sentire i rumori delle raffiche di mitra e del colpo di grazia.

Una breve interruzione delle fucilazioni avviene allorché, a metà mattinata, un ufficiale tedesco comunica che *“tutti gli ufficiali nativi delle province di Trento, Belluno, Bolzano e Merano sono graziati”*, ed effettivamente circa 12 ufficiali italiani nativi di quelle zone vengono sottratti alla fucilazione (la circostanza è riferita, tra le altre, dalla

Luigi M. Sottob

deposizione resa dal teste Betta Cornelio, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, datato 12/11/2012).

Al termine della mattinata, alle ore 12:30 circa, dopo che sono state già eseguite a ritmo implacabile le fucilazioni della maggior parte degli Ufficiali italiani, senza un apparente motivo e forse anche grazie alle suppliche del cappellano militare Padre Formato, l'eccidio ha termine; un ufficiale tedesco si rivolge all'interprete e questi grida a voce altissima: *"Il Comando tedesco concede la vita ai presenti"*.

I superstiti sono 37. Il Gen. Antonio Gandin era stato fucilato la mattina presto, da solo, primo di tutta la serie degli Ufficiali della Divisione "Acqui".

"I soldati tedeschi, lasciati liberi, si scagliarono come iene sugli indumenti e sui bagagli degli uccisi depredando avidamente e rabbiosamente". (dalla relazione di Padre Formato)

Per occultare i corpi degli ufficiali fucilati, i tedeschi fecero lavorare per due notti 16 marinai italiani i quali trasportarono le salme su degli zatteroni; ciascuna salma era legata ad una pietra legata con filo spinato; alla fine di questo "lavoro" i marinai furono fucilati e i loro corpi buttati nella fossa dove erano prima i corpi degli ufficiali.

Per quanto attiene all'individuazione del numero e dell'identità delle vittime dell'eccidio all'esame del presente dibattimento, è stata resa testimonianza dal Col. Antonino Zarcone, Capo dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, ufficio che custodisce il carteggio dell'Esercito, il quale, pur premettendo circa la difficoltà di risalire con la totale certezza ai suddetti dati poiché il carteggio ufficiale della Divisione

Acqui venne distrutta dal suo Comandante, Gen. Gandin, per evitare di farlo cadere in mani nemiche, ha affermato che gli elementi e notizie raccolte in proposito sono stati forniti mediante le relazioni redatte a posteriori dai sopravvissuti.

In particolare, ufficio competente alla individuazione delle vittime fu la Settima Divisione Albo d'Oro del Ministero della Difesa, - oggi Direzione Generale Previmil, - istituito dopo la 1^a guerra mondiale per recensire tutti i militari vittime di guerra o per cause di guerra, il quale, per la vicenda di Cefalonia, si avvale, per la raccolta dei nominativi, degli elenchi forniti dai cappellani militari, reduci, enti territoriali, associazioni e singole famiglie.

Qualificazione giuridica del fatto e competenza di questo Tribunale.

Corretta risulta la qualificazione giuridica attribuita al fatto di cui all'imputazione, come sopra sommariamente narrato: l'art. 211 c.p.m.g., infatti, collocato nel Capo V del Libro III, dedicato ai "Prigionieri di guerra", nell'ambito della Sezione II attinente ai "Reati contro i prigionieri di guerra", punisce " *il militare che usa violenza.....contro un prigioniero di guerra*"; essendo la nozione di "violenza" estremamente tipizzata nell'ambito del diritto penale militare, potendosi in essa ricomprendere, stante il chiaro disposto dell'art. 43 c.p.m.p., esclusivamente " *l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi*", nel caso di specie, la contestazione assume che la violenza sia consistita " *nell'uccisione di almeno 117 Ufficiali italiani appartenenti in massima parte a reparti della Divisione Acqui*".

Luca M. Fittore

La possibilità inoltre di procedere nei confronti dei militari tedeschi colpevoli di tale reato si ricava dalla previsione di cui all'art. 13 c.p.m.g. secondo la quale *"Le disposizioni....relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuni di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano."*

Fondamentale deve dunque ritenersi, al fine della sussunzione dell'episodio oggetto del presente dibattito nella fattispecie contestata, da un lato l'attribuzione in capo ai militari tedeschi della connotazione di *"forze armate nemiche"* e, dall'altro, alle vittime italiane della qualifica di *"prigionieri di guerra"*.

Tali problematiche risultano comunque strettamente correlate posto che, ai sensi dell'art. 99 del Regio decreto 8/7/1938 n.1415, c.d. Legge di guerra, vigente all'epoca dei fatti, *"I legittimi belligeranti nemici, caduti in potere delle forze armate dello Stato, sono prigionieri di guerra"*: il riconoscimento della qualifica di *"legittimo belligerante nemico"* comporta ed impone di conseguenza il riconoscimento dello status di *"prigionieri di guerra"*, in capo a militari catturati da schieramenti avversi; i prigionieri di guerra, come tali, sono oggetto di specifica tutela e protezione in virtù di apposite convenzioni internazionali, nello specifico, la IV Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, che, all'art. 4 del Regolamento allegato recita: *"I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, e non degli individui o dei corpi che li hanno catturati. Essi debbono essere trattati con umanità."*

Per il diritto internazionale tradizionale, l'inizio delle ostilità – e dunque

casi si era proceduto alla formale dichiarazione”), l’esistenza di una esplicita dichiarazione di guerra non era comunque considerata come unica ed esclusiva condizione per l’applicazione del diritto bellico nei rapporti tra Stati in conflitto.

Occorre piuttosto partire dalla considerazione per la quale la guerra è in primo luogo e fondamentalmente un rapporto tra Stati e non un rapporto tra uomini, i quali, anche se soldati e dunque impegnati operativamente nel conflitto, agiscono quali diretta emanazione dello Stato stesso; in altre parole, intanto il militare è autorizzato ad esercitare la violenza bellica in quanto rappresenti legittimamente lo Stato combattente, trovandosi inserito all’interno dell’organizzazione militare, composta da uomini e mezzi, gerarchicamente disposta,

I legittimi belligeranti – stabilisce infatti l’art. 25 R.D. 1415/38 - sono *“coloro che appartengono alle forze armate di uno Stato”*.

Nella vicenda storica nella quale è collocato il tragico episodio in esame, i militari della Divisione Acqui, successivamente all’8 settembre 1943, agirono come diretta espressione del legittimo Governo italiano, guidato sin dal 25 luglio dal Maresciallo Badoglio, e in continua fedeltà al Re, al quale le Forze Armate prestavano giuramento.

I tedeschi del resto erano pienamente consapevoli dell’esistenza di tale vincolo posto che, in una comunicazione a firma del Col. Barge indirizzata al XXII Corpo d’Armata, datata 13 settembre 1943 – e dunque nel pieno delle trattative tra i due eserciti - , è scritto *“...Il Gen. Gandini si sente personalmente legato dal giuramento al re...”*.

In altre parole, nei confronti dell’ex alleato tedesco, sia pur

nell'incertezza e nei comprensibili dubbi dovuti al mutamento dei rapporti di alleanza degli Stati coinvolti nel conflitto, le Forze Armate italiane dislocate nell'isola di Cefalonia seppero manifestare, nei loro comportamenti, la fedeltà al legittimo Governo italiano, che, di lì a poco, precisamente il successivo 13 ottobre, presenterà la formale dichiarazione di guerra contro la Germania.

L'attribuzione della connotazione di "nemici" in capo alle Forze Armate tedesche già all'indomani dell'8 settembre e dunque ancor prima della presentazione del documento "dichiarazione di guerra" avvenuta circa un mese dopo, si evince inoltre da varie considerazioni:

- nello stesso proclama dell'armistizio era contenuto l'ordine esplicito di *"reagire ad eventuali attacchi, da qualsiasi parte provengano"*, ciò che orienta i militari italiani a considerare come probabile l'eventualità che i tedeschi diventino prossimi nemici;
- va poi considerato che in Cefalonia furono gli stessi tedeschi a porre in essere i primi atti di ostilità: l'11 settembre 1943, infatti, venne aperto il fuoco di semoventi contro il tre alberi "Enrichetta Maddalena"; in seguito e fino allo scoppio delle ostilità, i tedeschi fecero giungere sull'isola ininterrottamente mezzi e personale al chiaro scopo di premunirsi per i combattimenti contro l'esercito italiano;
- già il 9 settembre le forze armate tedesche inviano al Comandante della Divisione Acqui un ultimatum che prelude all'inizio delle ostilità, non lasciando il contenuto dello stesso altra dignitosa ed onorevole alternativa che quella di "combattere contro i tedeschi";
- dalla documentazione contenuta nell'archivio storico dello Stato

fine M. P. Substanz

Maggiore della Difesa si rinvennero messaggi provenienti dal Comando Supremo delle FFAA al Comando in Cefalonia indicativi della volontà dello Stato italiano di adoperare il mezzo bellico nei confronti dei tedeschi e di riconoscerne senza dubbio il nuovo status di "nemici":

in particolare da un radiogramma dell'11 settembre proveniente da Marina Brindisi indirizzato a Marina Cefalonia, è scritto: "*Comunicare a Gen Gandin che deve resistere con le armi a intimazione tedesca di disarmo a Cefalonia e Corfu e altre isole*";

in pari data risulta altro radiogramma proveniente da Marina Brindisi dove è scritto: "*Truppe tedesche devono essere considerate nemiche*";

ed infine è del 19 settembre un fonogramma proveniente dal Comando Supremo reparto Operazioni nel quale si esprime al Comandante Gandin e alle sue truppe "*un vivissimo encomio....per ulteriore strenua resistenza*".

Già in altri territori, del resto, erano iniziate aperte ostilità tra Forze Armate italiane e Forze Armate tedesche:

il giorno 9 settembre la flotta italiana al comando dell'Ammiraglio Bergamini viene attaccata da cinque bombardieri Junker al largo della Maddalena, con conseguente perdita di due corazzate e morte del Comandante;

in pari data si verifica anche uno scontro navale al largo di Bastia dove la torpediniera Aliseo appoggiata dalle batterie costiere e dalla corvetta Cormorano affronta undici unità germaniche, affondando 2 cacciasommergibili e 5 motozattere tedesche;

ed inoltre già dal 9 settembre si combatte a Roma, a Monterotondo e Mentana, dove vengono fatti prigionieri 600 paracadutisti tedeschi;

ed ancora il 10 settembre a Roma avvengono scontri tra granatieri e tedeschi: muoiono 53 militari italiani; i tedeschi occupano la città di Torino;

il 13 settembre Badoglio parla da Radio Bari: “ Ricordatevi che contro reparti più consistenti, resta alle nostre truppe e alle nostre popolazioni l'arma terribile della guerriglia...e soprattutto non cedere, ..tenere duro”.

In altre parole, i rapporti tra Stato italiano e Stato tedesco si erano già nei fatti chiaramente e irreversibilmente modificati ed anzi a Cefalonia si tentò, soprattutto mediante incessanti trattative, condotte ad iniziativa del Comando italiano, di spostare nel tempo quanto più possibile l'inizio aperto delle ostilità, non agendo le forze italiane subito – ossia all'indomani dell'armistizio – in un'ottica di volontà bellica nei confronti degli ex alleati, ma piuttosto, essendo stati destinatari del suddetto ultimatum, reagendo in funzione essenzialmente di difesa.

Va infine considerato che l'art. 22 c.p.m.g. ricollega la cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra alla cessazione dello stato di guerra, a nulla rilevando dunque eventuali stipule di trattati di pace, se gli effetti dell'ostilità perdurano, a conferma che l'applicazione del diritto bellico – comprensivo anche delle leggi e usi da rispettare nei confronti dei prigionieri – è correlata al dato sostanziale della sussistenza dell'evento bellico più che al dato formale di un'esplicita dichiarazione tra Stati in tal senso.

Di conseguenza, in seguito alla dichiarazione di resa comunicata dal Comando delle forze italiane sull'isola in data 22 settembre, dopo otto giorni di combattimenti – nel corso dei quali i militari italiani si erano

Linea di Stato

senz'altro attenuti, nel rapporto con i prigionieri tedeschi catturati, al rispetto delle leggi e convenzioni di guerra – tutti i militari della Divisione Acqui, privati delle loro armi, avrebbero dovuto essere indubitabilmente sottoposti al trattamento di “prigionieri di guerra”.

Anche l'art. 22 dell'Accordo bellico dell'Hagen del 18/10/1907 recitava che è proibito uccidere un nemico disarmato o che si sia arreso.

Circa il profilo della validità spaziale della legge penale militare, è applicabile nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 17 c.p.m.p., ai sensi della quale “ *la legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato.*”

Come è noto, l'isola di Cefalonia, nel corso della seconda guerra mondiale, fu occupata dagli Italiani nel maggio 1941 nell'ambito della c.d. Campagna di Grecia, intrapresa il 28 ottobre 1940.

Tanto premesso, va quindi ritenuta corretta l'attribuzione della giurisdizione e della competenza del fatto in esame al Tribunale Militare di Roma, stabilendo l'art. 9 l.n.180/1981 (ora trasfuso nell'art. 273 c.p.m.p., come modificato dall'art. 2121 Codice dell'Ordinamento Militare) che “ *Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma*”.

Ordine di uccidere gli ufficiali italiani e sua manifesta criminalità; esclusione della scriminante dell'adempimento del dovere.

Dall'esame dell'intero materiale istruttorio si desume l'esistenza di un chiaro ordine, proveniente dai massimi vertici delle Forze Armate germaniche, secondo il quale gli Ufficiali italiani presenti in Cefalonia

non dovevano essere risparmiati; l'intero Corpo Ufficiali della Divisione Acqui doveva pertanto essere annientato.

Gli atti del dibattimento consentono di affermare la conoscenza di quest'ordine in capo all'intera scala gerarchica tedesca, attraverso la quale lo stesso fu portato poi alla cognizione dei materiali esecutori dei singoli eccidi compiuti.

Allo stesso tempo il materiale probatorio acquisito evidenzia, in capo agli esecutori di tali ordini, la consapevolezza della manifesta criminalità degli ordini stessi, ai quali venne data ottemperanza talora per piena e convinta adesione allo spirito ad esso intrinseco, talora per un malinteso senso di obbedienza ai vertici militari.

Circa il profilo della sussistenza di un ordine di tal fatta, negli atti acquisiti dalla Procura di Monaco nel procedimento istruttorio aperto nei confronti di ex appartenenti al 98° Rgt. Cacciatori da montagna, presenti agli atti dell'odierno dibattimento, si rinvennero missive contenenti ordini e disposizioni del Comando Supremo della Wehrmacht da osservare in relazione al trattamento dei soldati italiani.

In particolare sono datate 15 settembre 1943 le Direttive di massima:

"Chi non è con noi è contro di noi" e andrebbe trattato come prigioniero di guerra.

Gli italiani vengono poi divisi concettualmente in tre gruppi:

- coloro che sono "disposti a combattere/ad aiutare";
- i "passivi, ma non disposti";
- infine coloro che "oppongono resistenza", ossia coloro che combattono contro i tedeschi o che prestano sostegno a "nemici o bande".

Prof. H. F. F. F.

Secondo quanto prescrivono tali direttive, la procedura per quest'ultimo gruppo deve essere regolamentata "su ordine del Führer" nella seguente maniera:

- per gli Ufficiali è prevista la "esecuzione marziale";
- per i sottufficiali e per i soldati è previsto il "trasporto all'est. .per lavori forzati".

Inoltre in un telex datato 16 settembre 1943 a firma del Gen. Lanz e con destinatario il Comando Supremo del Gruppo E dell'Esercito, nella persona del Generale d'Armata Alexander Loehr, si chiede di chiarire "*se nel porre l'ultimatum a consegnare le armi al generale Gandin sia stato reso noto quest'ordine del Comando supremo della Wehrmacht...dell'11/9/43, che nel caso di un rifiuto, i Comandanti italiani responsabili di resistenza verrebbero fucilati come partigiani?*".

Il telex chiude comunque con l'affermazione: "*Indipendentemente da ciò, i Comandanti italiani responsabili di resistenza vanno comunque fucilati dopo la cattura*".

In altro telex del Gen. Lanz datato 23 settembre avente medesimo destinatario viene data comunicazione dell'annientamento di massa della Divisione Acqui e della cattura del Gen. Gandin, chiedendo contemporaneamente come si debba procedere nei confronti dei prigionieri.

Risulta poi annotata, nel Diario di Guerra del XXII Corpo d'Armata, la registrazione di una telefonata tra il Gen. Lanz e il Comandante del Gruppo E dell'Esercito, il quale trasmette la seguente determinazione: "*Il Gen. Gandin e i suoi comandanti devono essere trattati senza indugio*".

conformemente all'ordine del Führer. Con gli altri prigionieri si può procedere con maggiore clemenza."

L'esistenza di questo ordine del Führer è sostenuta anche da Fritz Doeppenschmitt - all'epoca dei fatti ufficiale di servizio del Generale Lanz - nel corso di una deposizione utilizzata a Norimberga secondo la quale il Lanz gli confidò che *"la questione di Cefalonia lo faceva stare molto in pensiero. In particolare si indignava di un telegramma che ...era arrivato dal Comando Supremo e gli ordinava la fucilazione di tutti i prigionieri italiani"*.

Analogamente dalla deposizione resa da Wolf Christian von Loeben, in servizio al XXII Corpo d'Armata da montagna si ricava che il Gen. Lanz aveva ricevuto un ordine da Hitler via telex che *"tutti gli italiani su Cefalonia che avevano impugnato le armi contro i tedeschi dovevano essere fucilati"*; a seguito di proteste formali del Lanz, l'ordine venne modificato nel senso che si dovessero fucilare *"tutti gli Ufficiali italiani"*.

Fondamentale anche la dichiarazione resa da Kurt Heppe, ufficiale d'ordinanza aiutante del Maggiore von Hirschfeld; relativamente a quest'ultimo si afferma che era in contatto via radio direttamente con il Gen. Schmudt, Aiutante Capo di Hitler, all'insaputa dei suoi stessi superiori: al Maggiore von Hirschfel dunque furono date istruzioni e ordini direttamente dal Comando Supremo della Wehrmacht e dal Quartier generale del Führer.

Terminata la battaglia di Cefalonia, avendo il von Hirschfeld chiesto ordini al Comando supremo in ordine alle modalità di trasferimento dei prigionieri, gli venne risposto che *"Secondo l'ordine del Führer tutti gli*

von H. Hirschfeld

italiani prigionieri devono essere fucilati senza processo, giacché guerriglieri e banditi”.

Tuttavia in seguito il Gen. Lanz comunicò al Maggiore von Hirschfeld che l'ordine di Hitler era stato modificato e che dunque si dovevano fucilare **“tutti gli ufficiali italiani e non più le truppe”.**

Circa la conoscenza che di tale ordine ne ebbero le truppe tedesche, molteplici sono gli elementi che ne supportano la sussistenza. Numerose testimonianze rese da militari tedeschi (i cui verbali sono utilizzabili ex art.512 c.p.p., poiché soggetti deceduti) consentono infatti di affermare che tale ordine era stato in qualche modo diffuso ai militari di truppa:

- dalla relazione, acquisita in atti, dal titolo “Rapporto su Cefalonia” di Schuster Dietrich, all'epoca dei fatti Caporal maggiore appartenente al 98° Rgt. Cacciatori da montagna, come tale dunque componente del gruppo di combattimento von Hirschfeld, si ricorda che: *“Il nostro maresciallo disse che il Führer in persona avrebbe dato l'ordine insieme a Mussolini secondo il quale Nessun italiano lasci l'isola da vivo”;*

- Fritz Aigner, Mar. Capo del 54° Btg., riferisce che: *“Hirschfeld mi affidò l'incarico di comunicare agli ufficiali che avrebbero dovuto scrivere delle lettere d'addio perché sarebbero stati fucilati. Io non ho eseguito quest'ordine. Anzi ho fatto dire agli ufficiali italiani che avrebbero dovuto preparare il loro piccolo bagaglio poiché come prigionieri avrebbero dovuto essere trasferiti sul continente”;*

- dalla deposizione di Bassermann Friedrich, già Mar. del Btg. Granatieri si legge: *“...generalmente i cacciatori da montagna si erano tenuti a questo ordine di non fare prigionieri... questo vuol dire che tutti gli*

italiani, i quali si arrendevano a loro, venivano fucilati direttamente”;

- ed ancora, dalla deposizione di Bergmann Georg, Aiutante Maggiore del 98° Rgt. :” ...venivo a conoscenza che gli ufficiali dello Stato maggiore della Divisione italiana tenuti prigionieri in un hotel del centro città dovevano essere fucilati a causa di un ordine del Führer che è stato trasmesso attraverso il Magg. Von Hirschfeld”;

- Beuler Wilhelm, soldato semplice appartenente al 966° Rgt. Granatieri da Fortezza riferisce :” ..ho appreso che su ordine di Hitler e di Mussolini tutti i prigionieri italiani su Cefalonia dovevano essere fucilati e che quest'ordine sarebbe stato revocato il giorno in argomento alle ore 12:00”;

- Franz Brohr, caporale del 98° Rgt. Cacciatori da montagna: ”venivo a sapere di un ordine del Führer secondo il quale sarebbero dovuti essere fucilati tutti i catturati italiani a Cefalonia”.

- Robert Eheim, Sottufficiale del 54° Btg. Alpini: ”..durante l'avanzata verso Argostoli una sera nel battaglione girava la voce che, su ordine del Führer dovevano essere disposti dei plotoni di esecuzione per fucilare i prigionieri italiani”.

- Hans Fahrner: “..nel settembre '43 la mia compagnia è stata comandata alla missione a Cefalonia...alla nostra unità, prima della missione, è stato letto l'ordine del Führer che diceva che non dovevano essere fatti prigionieri”.

Del resto, già immediatamente dopo la resa degli italiani la mattina del 22 settembre il Magg. Von Hirschfeld aveva rivolto un proclama ai suoi soldati dal seguente contenuto: ”Miei alpini, le ventiquattro ore che

1-11-1943

seguono ci appartengono".

Ed in effetti i militari tedeschi appartenenti al 54° Gebirgsjager Bataillon e al 98° Gebirgsjager Regiment si erano già resi responsabili, ancor prima del 24 settembre, di una serie di eccidi e fucilazioni in massa di ufficiali e prigionieri in genere, per cui l'episodio c.d. della Casetta Rossa – seppure unico nella sua agghiacciante ritualità – non appare come evento eccezionale, ma assolutamente conforme al programma criminoso dei vertici delle Forze Armate tedesche che prevedeva la totale decimazione dei vertici militari italiani presenti in Cefalonia, e precisamente:

- in data 18 settembre fucilazione di prigionieri e feriti appartenenti al 1° Btg. del 317° Rgt. di fanteria in area di Drakata;
- in data 21 settembre 1943 fucilazione di prigionieri in aree di Davgata, Dilinata, Farsa e Pontiku Avlaki;
- in pari data fucilazione di prigionieri e feriti in area di Frankata (circa 400);
- sempre il 21 settembre in area di Kardakata fucilazione di prigionieri (circa 200) in parte feriti presso il comando del maggiore von Hirschfeld;
- in data 22 settembre uccisioni di militari italiani prigionieri in area di Argostoli;
- in pari data fucilazione di prigionieri e feriti del battaglione di formazione 17° Reggimento in area di Capo Munta;
- fucilazione di circa 20 ufficiali e alcuni militari di truppa prigionieri in area di Lardigò;

- in data 22 o 23 settembre fucilazione di ufficiali prigionieri appartenenti al III Btg. del 317° Rgt. di fanteria presso la Gola di Santa Barbara;

- in data 22 settembre fucilazione di militari prigionieri in Troianata. Dal verbale di interrogatorio di Johannes Barge del 7/10/1965 (nell'ambito del procedimento di indagine della Procura di Dortmund) emerge la seguente circostanza: *"Ho saputo della fucilazione di italiani sull'isola solo in occasione del mio primo e unico incontro con il Magg. Von Hirschfeld,"* il quale *"mi ha dichiarato che aveva il compito di individuare tra gli Ufficiali della Divisione italiana Acqui quali fossero i capi della resistenza contro le truppe tedesche e di farli fucilare....La fucilazione dei caporioni doveva essere condotta nel modo più veloce possibile, poiché le Unità del Gruppo di combattimento von Hirschfeld dovevano essere a disposizione al più presto per l'impiego sulla terraferma"*.

Da nessuna delle deposizioni rese dai superstiti dell'eccidio traspare, sia pure a livello di indizio, l'esistenza di una previa e, sia pur sommaria, valutazione di eventuali responsabilità per "tradimento" da addebitare ai singoli ufficiali della Divisione Acqui: è certo, anzi, che non si svolse nessun accertamento in proposito né tantomeno un processo.

Dal complessivo contenuto delle deposizioni acquisite traspare poi con evidenza anche la consapevolezza della illegittimità dell'ordine in capo ai militari tedeschi, con isolate eccezioni, quali quella del militare Seyr Ernst, sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 6/11/2012, il quale ha dichiarato: *"All'epoca non sapevo neppure che i prigionieri di*

Linea H. Fucilazione

guerra sono tutelati da accordi internazionali...Per quanto ne so doveva essere eseguito anche un ordine illegittimo". Di analogo contenuto la deposizione di Wiesler Paul, già appartenente al 98° Rgt. Cacciatori da montagna.

Circa la consapevolezza che dell'illegittimità dell'ordine potevano avere i militari tedeschi, compresi quelli che, come l'imputato STÖRK, rivestivano un grado non elevato, vi è a dire che trattasi nella specie di "ordine manifestamente criminoso", in relazione al quale, già l'art. 40 c.p.m.p. - nella formulazione allora vigente - stabiliva la corresponsabilità dell'esecutore unitamente a quella di colui che ha impartito l'ordine.

Per costante giurisprudenza, (Cass. V 21/4/83; Cass. V 28/5/84) si ritiene l'ordine "manifestamente criminoso" allorché *"il tipo medio di persona è in grado di avvertirne il disvalore penale"*, non essendo quindi necessario, da parte dell'esecutore, alcun controllo né formale né sostanziale sulla natura dell'ordine, palesandosi con evidenza la sua contrarietà alla legge.

In tal senso la Relazione al Re sul progetto definitivo del c.p.m.p., che recita: *"Si è voluto escludere che l'indagine sul contenuto manifestamente criminoso dell'ordine debba essere fatta con criteri esclusivamente soggettivi, cioè in relazione soltanto all'apprezzamento che dell'ordine abbia potuto fare colui che deve eseguirlo"*.

La esatta determinazione della condotta che sia "manifestamente criminosa" rileva anche e soprattutto, per escludere la sussistenza della scriminante dell'adempimento del dovere, frequentemente excepta in

materia di crimini di guerra.

La giurisprudenza di legittimità sottolinea la necessità che debba trattarsi di un ordine che abbia per contenuto un fatto "indiscutibilmente delittuoso secondo un generale apprezzamento"; la condotta da tenere in conseguenza dell'ordine deve in altre parole essere riconosciuta da chiunque come criminosa. (per tutte Cass.16/11/98 n.12595).

Anche in base al c.p. tedesco - art. 47 - vigente all'epoca dei fatti, eseguire gli ordini illegittimi del superiore poteva rappresentare una scusante solo in caso di non manifesta criminalità degli stessi.

Nell'ipotesi inversa, dunque, in cui un militare di grado inferiore avesse ricevuto un ordine manifestamente illecito, costituente reato, egli aveva il dovere di non darvi esecuzione.

Nel caso di specie, il comportamento posto in essere da tutti i militari che, a vario titolo, concorsero nell'uccisione dei circa 117 Ufficiali della Divisione Acqui nel corso della mattina del 24 settembre 1943, e quindi anche dallo STÖRK, fu dettato non certo da iniziativa personale, ma in ossequio ad un comando proveniente dai superiori gerarchici, i quali principalmente devono essere ritenuti massimi responsabili del crimine; tuttavia, per quanto suesposto, anche i militari materiali esecutori dello stesso, devono essere ritenuti penalmente responsabili vigendo, nel caso di ordini manifestamente criminali, l'opposta regola del dovere di disobbedienza.

L'uccisione di prigionieri di guerra era comportamento già sicuramente non consentito nel periodo storico qui di interesse, posto che il Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 18/10/1907, art.

ma H. Storb

23, recita: "...è vietato ...uccidere o ferire un nemico che, avendo deposto le armi, o non avendo più i mezzi per difendersi, si è arreso a discrezione".

Anche la Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 (ora abrogata e sostituita dalla III. Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949), dedicata al "trattamento dei prigionieri di guerra", all'art. 2, recitava, *"I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere sempre trattati con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere proibite."*

Art. 6: *"Tutti gli effetti e gli oggetti di uso personale resteranno in possesso dei prigionieri..."*.

Anche in relazione a quest'ultimo aspetto, la narrazione fatta dai superstiti nella presente vicenda rivela la chiara violazione di queste norme, posto che i prigionieri, prima di essere condotti sul luogo dell'esecuzione, venivano privati sia di oggetti di valore (orologi, penne, catenine, ecc..) sia di indumenti di maggior pregio, quali scarpe e stivali.

Le stesse modalità dell'esecuzione, condotta con impietoso zelo, senza tentennamenti o intervalli, senza alcun riconoscimento della dignità spettante alle vittime in quanto uomini ed in quanto soldati, rivelano la manifesta criminalità dell'ordine che i militari tedeschi stavano eseguendo.

Del resto, è nello stesso bollettino di guerra emanato il 24 settembre 1943 dal Comando Supremo germanico, la prova della consapevolezza

dell'illiceità del loro comportamento, posto che in esso è comprensibilmente contenuta l'omissione del riferimento a tutti gli episodi di rappresaglia ai quali, dopo la resa delle truppe italiane, si abbandonarono le forze tedesche, ed anzi, al contrario, sono in esse contenute affermazioni non veritiere circa la decimazione della Divisione Acqui che, secondo il predetto dispaccio, sarebbe stata annientata "in combattimento".

Presenza dell'imputato in Cefalonia in data 24 settembre 1943 e sua partecipazione all'eccidio.

Il complesso della documentazione acquisita nel corso del dibattimento consente di affermare con certezza la presenza dell'imputato sull'isola di Cefalonia alla data del 24 settembre 1943 e la sua partecipazione all'illecita esecuzione degli Ufficiali italiani presso la Casetta Rossa.

In primo luogo, va considerato che il nominativo di Alfred STÖRK compare all'interno di un elenco - contenuto in un fascicoletto intestato "documentazione relativa a STÖRK" - allegato al verbale d'udienza del 31 gennaio 2013, di militari appartenenti alla 3^a Compagnia del 54^o Battaglione Cacciatori da montagna.

In questo elenco accanto al nome, vi è l'indicazione del luogo e data di nascita, il numero della piastrina di riconoscimento, il nome del padre e l'indirizzo di casa; vi è anche l'annotazione per cui STÖRK, come gli altri militari elencati, venne trasferito al suddetto reparto in data 12 febbraio 1943, proveniente dal 2^o Btg. Cacciatori d'alta montagna.

Compare inoltre in atti un certificato del registro ricoveri ospedalieri di Berlino, dal quale si evince che l'imputato, in data 12 ottobre 43 fu

fine H. Luttard

ricoverato, proveniente dall'Ospedale Militare da campo 54, presso l'Ospedale Militare di Berlino a causa di "epatite infettiva" la cui insorgenza è fatta risalire al 6 ottobre precedente.

Infine dalla lettura del foglio matricolare, pure acquisito, risulta che in data 3 novembre 1943 il Caporale Alfred STÖRK veniva dichiarato "abile al servizio" presso il 98° Btg. della riserva cacciatori da montagna di Mittenwald.

Risultando pertanto dalla documentazione matricolare in atti tutte le assenze dal servizio dell'imputato, se ne deduce che, in mancanza di diversa indicazione, egli fosse impiegato, per tutti i restanti periodi, al seguito del proprio reparto di appartenenza, il 54° Battaglione "Cacciatori da Montagna - Gebirgs-Jäger", considerazione valevole a maggior ragione in tempo di guerra, laddove le singole potenze belligeranti devono impiegare al meglio e nella massima misura possibile le forze umane a disposizione.

A tale riguardo, come si evince dalla testimonianza resa in udienza dal Brig. CC Franz Stuppner, la Compagnia della quale faceva parte l'imputato era parte integrante del gruppo di combattimento von Hirschfeld, appositamente predisposto ed impiegato per conquistare l'isola di Cefalonia successivamente al 17 settembre 1943, mediante l'annientamento della Divisione Acqui.

Più specificamente il 54° Battaglione Cacciatori da montagna, costituito da cinque compagnie, era comandato dal capitano Wihlelm Spindler; il caporale Alfred STÖRK apparteneva alla 3^a Compagnia, comandata dal Ten. Hans Dietrich Humann.

Secondo quanto riferito dal teste, già prima dell'inizio delle ostilità, "alle dipendenze della Divisione Acqui c'erano dei reparti tedeschi dislocati sull'isola di Cefalonia, esattamente una Batteria del 617° Reparto di Artiglieria della Marina Militare, il 966° Reggimento di Fanteria da Fortezza, il 910° Battaglione Granatieri da Fortezza, il 909° Battaglione Granatieri da Fortezza e la Seconda Batteria del 201° Reparto di Artiglieria d'Assalto. Le quattro ultime erano dislocate tra Lixouri e Argostoli, mentre la Seconda Batteria della Marina era dislocata a Capo Munta".

A partire invece dalla notte del 16 settembre, essendo mutati i rapporti di alleanza tra Stato tedesco e Stato italiano, iniziarono ad affluire sull'isola di Cefalonia rinforzi delle truppe germaniche e precisamente il 3° battaglione del 98° Rgt. Cacciatori da montagna, il 2° battaglione del 724° Rgt. Cacciatori da montagna, il 54° battaglione cacciatori da montagna e 2 batterie obici del 3° gruppo del 79° Rgt. Artiglieria da montagna.

Il giorno seguente il comando di tutte le forze germaniche presenti sull'isola venne affidato al Magg. Harald von Hirschfeld, Comandante del 98° Rgt. Cacciatori da montagna, in sostituzione del Ten. Col. Barge.

Venne poi costituito, per una migliore articolazione delle forze, il gruppo Klebe (dal nome del Maggiore che lo comandava, ribattezzato dai soldati italiani "il macellaio", come riferito dal teste Bertoldi) composto dal 3° Btg. del 98° Reggimento e dal 54° Battaglione.

Altre due compagnie del 54° Battaglione Cacciatori da montagna sbarcarono sull'isola il 19 settembre.

Dalla deposizione del Gen. CC Aus D'Elia, dell'ufficio Coordinamento di

Gen. M. Bertoldi

PG, risulta che l'intero organico dei Cacciatori da Montagna fu trasferito sull'isola di Cefalonia, rimanendo sul continente soltanto " le salmerie" e i loro "addetti".

Tutti i militari appartenenti a tali reparti, che erano sbarcati a Cefalonia, erano pertanto ben consapevoli del compito che dovevano assolvere, in particolare in relazione al trattamento che doveva essere riservato ai militari italiani rivestiti del grado di Ufficiale.

Sul punto, di particolare interesse la deposizione resa in data 4 dicembre 2012 dal teste Petruz Antonio, all'epoca dei fatti soldato semplice effettivo al 317° Reggimento di fanteria della Divisione Acqui il quale ha riferito che, in una data imprecisata del settembre 1943, ma comunque prossima o coincidente con la fine dei combattimenti contro le forze tedesche in Cefalonia, egli, trovandosi nelle retrovie con altri commilitoni, venne, insieme a questi ultimi, circondato, disarmato e depredata di oggetti di apparente valore da militari tedeschi; dopo poco, incamminatisi verso Argostoli, vennero fermati da un soldato tedesco il quale chiese loro se vi fossero ufficiali; fattosi avanti un solo ufficiale, questi, condotto a breve distanza da loro, fu brutalmente ucciso con un colpo di pistola; il soldato tedesco, dopo la barbara esecuzione, continuava la sua marcia verso Argostoli . Il teste riferisce che *"questi soldati che ci hanno catturato e scortati avevano un berretto grigio verde con la visiera, del tipo di quello che hanno le guardie forestali"*.

Un simile racconto viene riferito dal teste Sfiligoj Elio, all'epoca dei fatti avente grado di Sottocapo furiere della Regia Marina, il quale, nel riferire le circostanze che portarono alla sua cattura in data 22 settembre

1943 da parte di alpini tedeschi (*"Li riconobbi per l'Edelweiss sul berretto"*), afferma che in quell'occasione vennero allineati da parte alcuni ufficiali (lo Sfiligoj ricorda i nominativi del Capitano Pozzi Luigi, del Tenente Seggiaro Luigi e del Sottotenente Viezzoli Pietro) e fucilati sul posto.

Ulteriore testimonianza viene fornita, in data 21 novembre 2012, da tale Zorzenon Argante Gastone, all'epoca dei fatti marinaio fuochista alle dipendenze della Divisione Acqui, il quale, trovandosi in quei giorni ricoverato all'Ospedale della Marina, fu testimone della pervicace ricerca di ufficiali italiani da parte di soldati tedeschi: *"I tedeschi erano passati tra noi ricoverati per vedere se vi erano degli ufficiali....ho capito subito che loro ce l'avevano con gli ufficiali. Anche alla caserma Mussolini cercavano se fra di noi vi fossero degli ufficiali...dicevano "se ci sono ufficiali italiani venite fuori che avrete un trattamento speciale"*.

Sono tutte narrazioni che confortano, a livello indiziante, l'affermazione per cui esisteva una disposizione a carattere generale che imponeva di uccidere gli Ufficiali della Divisione Acqui, comportamento che doveva essere posto in essere in tutte le varie e indistinte circostanze in cui fosse materialmente possibile, al di là dunque di singoli e specifici ordini di esecuzione in tal senso; dell'ottemperanza a tale precetto si fecero portatori massimamente gli appartenenti al Reparto dei Cacciatori da montagna, i quali, essendo sbarcati sull'isola di Cefalonia nella metà del settembre 1943, e dunque in piena battaglia tra i due eserciti, si mostrarono pienamente aderenti allo spirito di ostilità verso le forze armate italiane.

Luigi Argante

Per quanto poi attiene alla specifica partecipazione dei Gebirgs-Jäger all'eccidio del 24 settembre, nell'intera loro composizione, utile appare quanto deposto dal teste Mario Piscopo, già Sottotenente della Divisione Acqui : *"Ci portarono quindi alla casetta rossa facendoci salire su delle camionette...venni condotto sul luogo di esecuzione dove già giacevano decine e decine di Ufficiali uccisi. La squadra di esecuzione era comandata da un Caporale che in tedesco si dice Gefreiter ...Il Caporal Maggiore tedesco stilava un elenco nominativo delle persone da fucilare . Giunto al mio cospetto questi notò che sul mio dito c'era il segno di un vistoso anello che nascondevo.Pertanto tentò di appropriarsene ... In quel preciso istante arrivò un giovane Ufficiale tedesco che mi disse che mi avrebbe salvato perché ero il più giovane tra gli ufficiali italiani. Egli infatti aveva avuto l'ordine di salvare il più giovane"* .

Dalla relazione di consulenza tecnica resa dal Prof. Carlo Gentile, nell'ambito del presente procedimento, emerge l'esistenza di due plotoni di esecuzione in azione presso la Casetta Rossa il 24 settembre 1943:

- l'uno, composto da circa 8-10 militari, appartenenti ad una squadra del plotone genieri della 15^a Compagnia del III^o Btg. del Gebirgsjager Regiment;
- l'altro, composto da militari appartenenti alla 1^a, 2^a, 3^a e 4^a Compagnia del Gebirgsjager Bataillon 54.

Dall'intero complesso delle testimonianze acquisite si evince che un importante ruolo fu rivestito, nell'ambito della vicenda in esame, dai Caporali e Caporalmaggiori tedeschi, posto che – come riferito nella relazione di Padre Formato – non erano ivi presenti in

modo permanente militari con grado di Ufficiali.

Militari tedeschi con grado di caporale sono indicati dai testi come al comando di plotoni di esecuzioni o comunque svolgenti determinanti ruoli di smistamento dei prigionieri verso il sito dell'esecuzione.

Dalla deposizione del teste Rudolf Erdel - resa in data 29/4/2013 - all'epoca dei fatti appartenente alla 3^a Compagnia del 54° Battaglione Cacciatori da Montagna, risulta che "Comandante di squadra" era un Caporal Maggiore.

Va comunque considerato che, indipendentemente da una provata partecipazione diretta dello STÖRK ad uno dei plotoni di esecuzione operanti la mattina del 24 settembre presso la Casetta Rossa, è lo stesso capo di imputazione, nel porre l'accento sull'elemento dell'avere l'imputato concorso nel fatto delittuoso "anche partecipando materialmente alle operazioni di fucilazione", a non tralasciare la possibilità che un concorso penalmente rilevante, nella causazione di un evento criminoso di tale portata, sia ammissibile anche in diverse forme di compartecipazione.

Da un lato l'elevato numero delle vittime, unitamente ad altre circostanze di carattere obiettivo quali la tendenziale breve durata dell'eccidio (più di un centinaio di persone uccise nell'arco di circa 4 ore) portano a ritenere del tutto plausibile che una strage di tal fatta sia stata posta in essere mediante l'apporto materiale di tutti i militari tedeschi appartenenti a quei reparti - 54° Battaglione e 98° Reggimento Cacciatori da Montagna - presenti in Cefalonia; d'altro lato la particolare efferatezza e brutalità dell'azione, inusuale anche per soldati abituati a vedere la morte ogni

fine di. luttano

giorno sui campi di battaglia, posto che si trattava di fucilare inermi prigionieri, aventi qualità di militari al pari degli esecutori, postulava sicuramente un reciproco sostegno psicologico non solo tra gli appartenenti ai plotoni di esecuzione ma anche tra coloro che, presenti alla Casetta Rossa la mattina del 24 settembre 1943, parteciparono con piena operatività all'eccidio.

Sotto questo profilo, va anche considerato che la compartecipazione c.d. psichica, da non confondere con la mera presenza passiva al delitto, come tale non punibile, si configura allorché un atteggiamento, apparentemente privo di connotazioni materialmente rilevabili, sia però valutabile quale "adesione all'altrui azione criminosa" e produca contemporaneamente nell'esecutore materiale dell'azione un rafforzamento del disegno criminoso.

Perché tale forma di concorso sia punibile è necessario, per giurisprudenza consolidata (Cass. 14/12/1995 n. 203797), dimostrare il rapporto di causalità tra l'adesione del concorrente morale e il rafforzamento, l'incentivo che ne deriva all'azione dell'esecutore materiale: nell'intera vicenda relativa agli eccidi consumatisi ad opera dei militari tedeschi in Cefalonia nel settembre 1943 ai danni di prigionieri di guerra italiani, e dunque anche e soprattutto nell'episodio in esame, si assiste quale costante delle azioni criminose poste in essere dai soldati tedeschi, ad un continuo, necessario reciproco rafforzamento nel proposito e nella messa in atto delle azioni stesse, sentendosi ogni soggetto agente sostenuto dalla contemporanea adesione dei propri commilitoni, quasi sempre manifestantesi come forma di collaborazione materialmente

percepibile ma anche come mera agevolazione.

Nel tragico evento di cui è processo, in cui è provato che ad agire furono i Gebirs-jager del 54° e del 98°, tutti i militari appartenenti a questi reparti tedeschi presenti sul posto hanno contribuito a determinare l'evento, comunque rafforzando il proposito criminoso e la messa in atto delle illecite fucilazioni.

Per quanto attiene in particolare ai militari tedeschi appartenenti al 54° Battaglione presenti sul luogo del fatto, del quale faceva sicuramente parte l'imputato STÖRK Alfred, essi hanno tutti concorso nell'esecuzione del reato, agevolandosi tutti reciprocamente nell'esecuzione di quest'ordine criminoso in un'unica indissolubile catena che vede legati dal primo militare che materialmente preleva i prigionieri in Argostoli per condurli alla Casetta Rossa fino al militare che spara l'ultimo colpo di mitragliatrice.

Va infatti a tal proposito sottolineato che gli appartenenti a questi reparti *“erano in prevalenza volontari e si sentivano pertanto come membri di una unità di élite che veniva impiegata soprattutto con compiti speciali particolarmente a difesa di altre unità nei punti caldi. Proprio per questi impieghi particolari l'unità aveva grosse perdite, da questo ne derivava che gli alpini per l'adempimento dei loro compiti speciali potevano contare solo su loro stessi e avevano sviluppato indubbiamente un forte spirito di corpo”* (così le Considerazioni conclusive del procedimento di indagine della Procura di Monaco di Baviera del 18/2/2005).

Circa l'elemento soggettivo del reato in esame, le modalità di partecipazione all'eccidio da parte dei militari tedeschi – la assoluta

Luca M. Pizzardi

efficienza e assenza di qualunque tentennamento, l'atteggiamento talora di scherno dei prigionieri e comunque sempre di offesa alla loro dignità di uomini e al loro onore di soldati, venendo essi depredati di ogni loro avere, anche di vestiario, prima dell'esecuzione, la assoluta compattezza dell'esercito tedesco, non essendo emersi casi di rifiuto di svolgere i propri compiti di servizio in quel frangente o quantomeno casi di commozione e compartecipazione umana – fanno propendere per ritenere senza dubbio sussistente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 211 c.p.m.g..

Né poteva sfuggire a tutti i militari tedeschi lì presenti e dunque anche a quelli che, come STÖRK, per il grado di semplice caporale rivestito, certamente non erano tra gli ideatori del crimine né potevano essere a conoscenza di tutti i dettagli che avevano portato i vertici tedeschi ad emanare quell'ordine, che l'aver circoscritto i prigionieri da fucilare ad una tipologia ben definita, solo Ufficiali, dunque militari dotati di maggior rango ma anche di maggiori responsabilità e poteri di comando, costituiva ad un tempo un manifesto disprezzo ed una sicura volontà di arrecare un profondo vulnus alle Forze Armate italiane, decimando l'intero vertice di una Divisione di fanteria, non con lo sforzo bellico, ma illecitamente e con inganno. In altre parole solo una piena e convinta adesione a questo criminoso progetto poteva supportare le singole azioni poste in essere dai vari concorrenti.

Esclusione della sussistenza di altre cause di giustificazione.

Esclusa, in base alle considerazioni su svolte, la sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere, ex art. 40 c.p.m.p. –

all'epoca vigente – ed art. 51 c.p., deve valutarsi se possano configurarsi, nella vicenda esaminata, a carico dell'imputato, ulteriori circostanze che possano escludere l'antigiuridicità del comportamento tenuto, nello specifico la scriminante dello stato di necessità prevista dall'art. 54 c.p., non essendoci invece ambito di applicazione per la figura della "necessità militare" ex art. 44 c.p.m.p., limitata a casi nei quali non viene preso in considerazione il pericolo alla persona bensì "interessi connessi al servizio, alla disciplina, all'ordine militare" (così la Rel.prog.def.).

La previsione dell'art. 54 c.p. esclude la punibilità per il soggetto agente qualora egli "*sia stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona*"; sotto questo profilo si assume l'impossibilità per l'imputato, come per tutti i militari che con lui hanno agito in concorso, di sottrarsi all'ordine "manifestamente criminoso" di uccidere tutti gli Ufficiali condotti alla Casetta Rossa il 24 settembre, non già per un generico dovere di obbedienza rispetto agli ordini provenienti dalla superiore gerarchia, ma per la sussistenza di una situazione di pericolo impellente per l'esecutore stesso, quali ritorsioni lesive della vita e/o dell'integrità fisica in caso di inottemperanza all'ordine, rischio tale da non consentire all'agente un diverso comportamento. In altre parole, i militari esecutori dell'eccidio alla Casetta Rossa, secondo questa impostazione giustificazionista, ove avessero disobbedito all'ordine, avrebbero corso un grave pericolo, potendo essi stessi essere condotti a morte o ad altra conseguenza grandemente lesiva.

Il pericolo consistente nella minaccia di un danno grave alla persona, di

linea d. C. C. C. C.

cui alla invocata scriminante ex art. 54 c.p., deve infatti essere inteso in termini rigorosamente restrittivi, posto che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 51 c.p. (o 41 c.p.m.p.), nella scriminante dello stato di necessità si agisce contro un terzo non aggressore, i cui beni devono pertanto essere salvaguardati in massima misura.

Posto dunque che l'unico danno "grave alla persona" che nella specie potrebbe venire in rilievo, ove si consideri la gravità del gesto compiuto e dunque effettuando il dovuto discorso di proporzionalità tra fatto e pericolo, è unicamente la morte o la lesione grave, questo Giudice ritiene che, nella fattispecie in esame non vi sia luogo per una tale considerazione, non essendo emersi agli atti del dibattimento elementi di rilievo idonei a sostenere che i militari tedeschi che parteciparono all'eccidio del 24 settembre – e più in generale alla totalità delle stragi commesse in Cefalonia – avrebbero rischiato la vita o l'integrità fisica in caso di disobbedienza o di mancata partecipazione al fatto di reato.

Va tenuto presente che, ai sensi della norma richiamata, il pericolo alla persona necessitante una condotta criminosa non deve essere stato dal soggetto "volontariamente causato" né deve essere "altrimenti evitabile".

Nella relazione di don Luigi Ghilardini, resa in data 11 dicembre 1944, nel riferire di militari tedeschi che si vantavano di aver preso parte agli eccidi, si riferisce di un Sottufficiale il quale si sarebbe vantato *"ripetutamente di essersi presentato volontariamente per far parte del plotone di esecuzione degli Ufficiali a San Teodoro"*.

Ed ancora, in riferimento a tale discorso, il teste D'Elia, ha dichiarato nel corso della sua deposizione dibattimentale: *"Per quanto attiene l'eccidio*

di Capo San Teodoro della casetta rossa... i reparti responsabili di questo eccidio sono il 98° Reggimento di cacciatori da montagna - che sarebbe il 98° Gebirgsjäger-Regiment - e il 54° battaglione sempre di cacciatori da montagna, il Gebirgsjäger-Bataillon 54. Questi due reparti hanno fornito il personale che ha perpetrato la strage degli ufficiali....

Le stragi, sia degli ufficiali alla casetta rossa che tutte le altre stragi che sono state perpetrate a Cefalonia, sono state accuratamente pianificate in precedenza. Erano stati selezionati gli uomini che dovevano eseguirle e le hanno attuate una volta che è avvenuta l'occupazione dell'isola. Erano su base volontaria. Erano stati preselezionati. Quindi era un numero ristretto di personale che ha fatto queste stragi..... Quindi sapevano già in precedenza, prima ancora dell'invasione, ciò che andavano a fare. L'ordine di uccidere tutti i militari in partenza era già stato dato, impartito in precedenza, ed era conosciuto sino ai minimi livelli. Quindi dal livello dell'ufficiale sino al minimo livello, anche il soldato, il caporale, il sottufficiale sapeva che i soldati italiani erano da uccidere, perché considerati traditori”.

Circostanze aggravanti sussistenti.

Il dibattimento ha condotto ad accertare la sussistenza di tutte le circostanze aggravanti contestate, anche sotto il necessario profilo soggettivo.

In primo luogo, certamente provata è la circostanza – di cui all’art. 61 n.1 c.p. – dell’aver l’imputato agito “ per motivi abietti”.

Secondo costante giurisprudenza, motivo abietto e quello che, secondo un parametro etico – come tale extragiuridico – denota una profonda

Luca M. Nubola

malvagità nel reo tale da suscitare, in ogni persona di media moralità, un senso di ripugnanza e di disprezzo. (per tutte, Cass. I 8/2/1985).

Nel caso di specie, la condotta dei militari tedeschi che, come lo STÖRK, contribuirono alla materiale realizzazione del crimine in esame, fu motivata da ingiusto e prevaricatore sentimento di vendetta nei confronti di militari ex alleati, ritenuti, per malinteso senso dell'onore militare, "traditori" ; tale sentimento di sopraffazione si traduceva, in concreto, nella negazione alle vittime della dovuta qualifica di "prigionieri di guerra", come tali tutelati dalle convenzioni internazionali all'epoca in vigore.

La profonda malvagità dell'azione del reo, seppur in questa ipotesi di concorso, si evidenzia nella deliberata e voluta decimazione dell'intero e solo corpo ufficiale della Divisione Acqui, la quale, priva dei suoi elementi di comando, veniva fatta oggetto di sostanziale denigrazione; nell'aver inferito nei confronti di uomini disarmati i quali si erano volontariamente arresi, non immaginando certamente quale sarebbe stata la loro sorte, posto che in tal caso avrebbero presumibilmente continuato a combattere;

nell'aver persistito, con agghiacciante zelo, nelle procedure di esecuzione, indifferenti allo strazio e alla sofferenza delle vittime, a riprova del loro aberrante disprezzo verso le vite umane dei militari italiani.

La giurisprudenza ha del resto affermato la sussistenza dell'aggravante in questione "*nel fine di garantire la compattezza di un gruppo criminale*" (Cass. 13.4.1994 n.6231) e nel fine di conseguire un incontrastato controllo criminale su un determinato territorio (Cass. 8/7/04 n.44624;

10/11/2000 n. 13151; 20/1/2000 n. 2884).

Può cioè affermarsi che è "motivo abietto", a livello di reato concorsuale, il motivo sottostante al crimine di volontà di realizzazione di un potere di gruppo nell'ambito di un territorio; se ovviamente, nel tempo e nello stato di guerra in cui in fatti si svolsero, la volontà di dominio e controllo di una certa area ha costituito legittimamente la ragion d'essere del conflitto, tuttavia, quando la determinatezza con la quale si vuole attuare tale scopo estromette al contempo il rispetto di ogni regola che, come il rispetto dei prigionieri di guerra, affonda le sue radici già nel diritto naturale, ma che trova la sua affermazione sicuramente nel diritto positivo, essa si identifica meramente con un motivo "criminale", come tale sanzionabile penalmente.

Ugualmente sussistente senza dubbio è la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.4 c.p., dell'aver il reo adoperato "sevizie" o dell'aver agito "con crudeltà verso le persone".

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale di tale aggravante, si hanno "sevizie" quando si infliggono alla vittima, con mezzi tormentosi, sofferenze fisiche o morali superflue per la commissione del reato; si ha crudeltà quando si infliggono sofferenze che oltrepassano i limiti del normale sentimento di umanità; nel caso di specie le condotte dei responsabili superarono con ogni evidenza qualsiasi necessità nella commissione del reato sia il più primordiale sentimento di compassione umana.

Perché possa ritenersi sussistente tale aggravante occorre che la condotta criminosa, nelle sue concrete modalità di esecuzione, manifesti un "quid

Linea di condotta

pluris" rispetto ai mezzi di esecuzione ritenuti normali per quel tipo di reato, in quanto la malvagità del soggetto agente e la sua insensibilità a ogni rispetto della dignità umana fa sì che si esca dal normale processo di causazione dell'evento.

Su questo aspetto, le dichiarazioni fornite dai testimoni del fatto evidenziano che, da parte degli esecutori di tale crimine, vi fu il ricorso a condotte crudeli, miranti unicamente all'umiliazione e all'impetoso annientamento degli ufficiali persone offese.

Secondo i concordi resoconti, i "prigionieri", prima di essere condotti dinanzi al muro dove venivano eseguite le fucilazioni, venivano sostanzialmente spogliati di ogni loro avere;

erano inoltre costretti, prima di giungere al luogo dell'esecuzione, a sentire le grida e gli spari provenire da pochi metri di distanza e finanche ad attraversare a piedi i corpi dei compagni già uccisi.

Certamente sussistente è l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p., dell'essere il numero delle persone concorse nel reato "di cinque o più":

la ratio di tale previsione normativa risiede in un ritenuto maggior allarme sociale o nelle maggiori probabilità di successo che caratterizzerebbe un reato commesso con il concorso di un numero elevato di persone; nel caso di specie il crimine fu commesso da una pluralità di soggetti, appartenenti al 98° e al 54°, ed anzi il maggior numero nel caso di specie era elemento quasi necessario per la realizzazione del crimine, ove si consideri l'elevato numero delle vittime e il breve lasso temporale nel quale i tedeschi intesero porre in essere l'eccidio.

Provata infine l'aggravante della premeditazione, di cui all'art. 577 n.1

c.p. Perché possa ritenersi integrata, occorre la sussistenza congiunta di due elementi:

- un elemento cronologico, ossia il decorso di un certo lasso di tempo tra l'ideazione del progetto criminoso e la sua esecuzione;
- un elemento psicologico, ossia la continuità, senza resipiscenza, del proposito criminoso.

Circa l'elemento materiale del tempo, va considerato che l'ideazione di tale progetto criminoso è di poco successivo all'8 settembre e, originato dal Comando Supremo della Wehrmacht, venne progressivamente portato a conoscenza dei gradi gerarchici inferiori ed eseguito senza remore in data 24 settembre 1943. Circa la sussistenza dell'ordine, della sua conoscenza e condivisione da parte delle truppe dello stesso, si è già esposto in precedenza.

Per quanto attiene all'elemento psicologico di persistenza in tale proposito, vi è a dire che il reparto nel quale prestava servizio l'imputato e, più in generale, i militari dei reparti impiegati alla Casetta Rossa, erano elementi di rinforzo giunti in Cefalonia a battaglia intrapresa, in epoca cioè in cui non vi erano dubbi sulla perdita della qualità di alleati tra tedeschi e italiani; le truppe ivi giunte, guidate dal Magg. von Hirschfeld, a differenza probabilmente delle truppe tedesche già presenti sull'isola le quali avevano forse coltivato in passato relazioni amichevoli con i militari italiani, erano truppe specializzate con l'obiettivo di reprimere ogni manifestazione di ribellione, sia che provenisse da civili sia che provenisse da altri militari. Questi soldati tedeschi, in altre parole, agivano in un'ottica di piena condivisione degli obiettivi e delle direttive dall'alto

Luca H. Fustard

promananti.

La circostanza attenuante di cui all'art. 59 n.1 c.p.m.p. ...

Applicabile si ritiene, nel caso di specie, la circostanza attenuante facoltativa "per l'inferiore, che è stato determinato da superiore a commettere il reato".

Il codice penale militare di pace, in tema di circostanze nel concorso di persone nel reato, - parallelamente a quanto prevede la legislazione penale comune che all'art. 112, I comma, n.3 c.p. stabilisce un aumento della pena da infliggere per il reato commesso per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette e corrispondentemente all'art. 114, III comma, c.p. una diminuzione "per chi è stato determinato a commettere un reato", riconosce la necessità che il giudice valuti la possibilità di un adeguamento della pena "per l'inferiore, che è stato determinato dal superiore a commettere il reato" e correlativamente un aumento di pena per il militare che meramente "è concorso nel reato con un inferiore", prescindendo dal ricorso a presupposti di autorità, direzione o vigilanza postulate dalla legislazione comune, sulla scorta della considerazione per cui un superiore in grado, pur senza esercitarli di fatto, svolge nei confronti di un subordinato un ruolo per il quale tali connotati sono immanenti.

L'aver eseguito un ordine - seppur in questo caso, come suesposto, manifestamente criminoso - e l'essere stato determinato a commetterlo da altro militare superiore in grado (nello specifico l'intera gerarchia a lui soprastante che, a partire dallo stesso Comando Supremo della Wehrmacht

da cui promanava l'ordine attraverso successivi passaggi lo ha diramato all'intera forza militare operante) denotano una minore pericolosità dell'imputato, avendo lo stesso agito in uno stato di evidente soggezione e dipendenza.

A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II, 1989 n.182000), ha affermato che perché si configuri l'attenuante *de quo* non è sufficiente che altri abbia provocato nel reo la semplice idea del reato, bensì occorre che ne abbia autenticamente creato l'intenzione.

E' cioè indispensabile che l'attività del superiore sia riuscita a formare nella mente dell'inferiore il proposito criminoso sì da determinarlo all'esecuzione del reato. Nella vicenda che ci occupa, tutti gli elementi fattuali emersi - la programmazione a livello superiore della eliminazione fisica di tutti gli Ufficiali della Divisione Acqui, la quasi immediata e celere esecuzione dell'eccidio rispetto alla cattura dei prigionieri italiani, la pluralità di coloro che, a vari livelli, hanno concorso nel reato ed infine il ruolo di esecutore materiale, privo di capacità decisoria nell'iniziativa di un simile crimine, del caporale STÖRK - conducono questo Collegio a concedere all'imputato il riconoscimento dell'attenuante.

Non concedibilità delle circostanze generiche.

L'art. 62 bis c.p. dispone: " Il giudice... può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena".

La concedibilità di tali circostanze, caratterizzate da mancanza di previa classificazione e tipizzazione, non si fonda su una generica forma di indulgenza dell'organo giudicante nella determinazione quantitativa della

Le R. Istale

pena, ma al contrario trova la base e lo stesso limite nella sussistenza di concreti elementi di giudizio (Cass. VI 28/5/99).

Nell'esercizio del potere di determinazione e irrogazione della pena, il giudice deve tener conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., di due elementi di giudizio: la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.

Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che, per le brutali modalità di esecuzione del reato e l'elevato numero delle vittime che ha determinato lo svolgersi del crimine in un considerevole arco temporale, non vi sia spazio per ritenere la concedibilità delle attenuanti generiche.

Sotto il profilo della capacità a delinquere, occorre distinguere tra condotta precedente e condotta susseguente al reato: relativamente al primo aspetto, le notizie sull'imputato STÖRK sono desumibili unicamente dalla documentazione matricolare acquisita, il cui contenuto si è sopra esposto, dalla quale non risultano elementi di rilievo sotto il profilo che qui interessa; relativamente al secondo aspetto, va rilevato, dal comportamento processuale tenuto, una mancanza di resipiscenza o, quantomeno, un atteggiamento di indifferenza dell'imputato verso le persone offese dal reato e verso i loro familiari costituitisi parte civile, ai quali lo STÖRK non ha ritenuto, pur in una eventuale convinzione di innocenza da parte sua, di far pervenire alcuna comunicazione di rammarico per l'accaduto.

Nessun rilievo possono dunque fornire gli elementi della giovane età dell'imputato al tempo del commesso reato, la sua incensuratezza penale in uno alla sua avanzata età, ovvero l'elemento del lungo decorso del tempo trascorso dall'evento, in realtà quanto mai vivo nella mente e nel

ricordo delle persone offese.

Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al bilanciamento tra circostanze, finalizzato a rendere proporzionata e adeguata la pena al fatto criminoso; dovendo tale giudizio essere eseguito valutando sia la particolare personalità del reo, sia la condotta illecita, nel caso di specie, le circostanze aggravanti, per la loro particolare valenza, devono essere ritenute prevalenti sull'unica attenuante ritenuta sussistente.

Determinazione della pena.

Ai sensi dell'art. 211 c.p.m.g., la pena prevista per il reato di Violenza contro i prigionieri di guerra è la stessa prevista dalla legge allorché tali fatti siano commessi "da un militare contro un suo inferiore", dunque, ex art. 195, II comma, c.p.m.p., la pena stabilita dal codice penale per l'omicidio volontario ex art. 575 e ss c.p.

La ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, oltre che delle aggravanti di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 61 c.p., comportano, ai sensi dell'art. 577 c.p., che per tale reato debba essere irrogata la pena dell'ergastolo.

Diritto al risarcimento delle parti civili costituite.

L'affermata responsabilità penale dell'imputato impone di decidere, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., sulle domande di risarcimento del danno presentate dalle parti civili.

Pur premettendo che, per consolidata giurisprudenza, il giudice penale, nel pronunciare sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, né deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno

ma il fatto

risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato (Cass. 19/10/00; Cass. 5/6/2008), va comunque affermato che, nel caso di specie, il fatto di reato contestato ha cagionato, con piena evidenza, - come è risultato in particolare dal contenuto delle testimonianze rese dai familiari di alcune delle vittime -, danni materiali e morali giuridicamente apprezzabili.

In primo luogo, si ritiene certamente leso l'interesse dello Stato italiano, - rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi a mezzo Avvocatura dello Stato -, a che le operazioni belliche - alle quali nella specie l'Italia prese parte -, vengano svolte nel pieno rispetto di tutte le convenzioni internazionali - in relazione alle quali risultava l'adesione anche dello Stato di appartenenza del reo - aventi ad oggetto la tutela e il rispetto della dignità umana pur nell'eccezionale ambito del tempo di guerra. La vicenda trattata nel presente dibattimento ha mostrato palesemente la violazione - non accidentale o colposa, ma programmata e pienamente voluta - degli accordi internazionali sul trattamento dei prigionieri di guerra, sicuramente vigenti per entrambe le Potenze belligeranti sin dal 1907.

In secondo luogo, per quanto attiene alla richiesta di risarcimento avanzata dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI), ugualmente va riconosciuta la sussistenza di un danno a suo carico, ove si consideri, preliminarmente che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della predetta ANPI, suo scopo è, tra gli altri, quello di *"riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla*

guerra partigiana contro il nazifascismo e *“adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo”*: a tal fine, gli appartenenti alla Divisione Acqui che nel settembre 1943 impugnarono le armi contro i tedeschi rappresentano un primo esempio di lotta e resistenza contro le forze nazifasciste.

Relativamente poi alla richiesta avanzata dall'Associazione Nazionale Divisione Acqui, non vi è dubbio che l'eccidio alla Casetta Rossa – con la soppressione di circa 117 Ufficiali ad essa appartenenti – costituisce un danno estremamente rilevante posto che, tra i suoi scopi la predetta Associazione ha quello di *“tramandare il ricordo dei suoi caduti con particolare riguardo alle gesta e al martirio della Divisione”* ed inoltre quello di *“prestare opera di assistenza morale e materiale ai propri soci”*, tra cui *“familiari e congiunti di caduti, superstiti e reduci deceduti in Patria”*.

Per quanto riguarda le private parti civili costituite, vi è da premettere che dall'elenco fornito dalla Direzione Generale Pensioni IV Reparto 13^a Divisione Albo d'Oro del Ministero della Difesa i nominativi di De Negri Francesco, Arpaia Amedeo e Giovanni Battista Fioretti compaiono nell'elenco degli Ufficiali deceduti in Cefalonia alla Casetta Rossa in data 24/9/1943.

Sicuramente sussistente quindi un danno, materiale e morale, in capo ai sigg.ri De Negri Marcella e De Negri Francesco Luigi, rispettivamente figlia e nipote del Cap. De Negri Francesco:

- dal racconto fornito dalla teste De Negri Marcella, la morte del

Luigi De Negri

padre, Ufficiale di Artiglieria, Comandante in seconda della batteria antinavale stanziata in Cefalonia, unico sostegno economico della famiglia composta, oltreché dai genitori, da cinque figli, produsse rilevanti e gravi conseguenze sia di natura morale - posto che, a causa della perdita del genitore, la famiglia fu costretta a dividersi materialmente, emigrando il figlio maggiore in Brasile e trovando collocazione altri figli presso collegi statali - sia di natura economica, avendo prodotto la perdita del padre una notevole riduzione delle condizioni di vita sociale oltreché delle potenzialità di futuro per i figli, i quali in massima parte non poterono proseguire gli studi, come auspicato dal defunto genitore e come sicuramente sarebbe stato possibile ove lo stesso fosse rimasto in vita;

analoga motivazione sostiene il riconoscimento del danno cagionato dal fatto di reato in esame alle parti civili Fioretti Paola, figlia del Ten. Col. Giovanni Battista Fioretti, Capo di Stato Maggiore del Comando Divisione, Arpaia Arcangelo, figlio di Augusto, fratello del Cap. Amedeo Arpaia, Conte Domitilla e Conte Stella, figlie di Luigi, fratello del Ten. Sante Conte, tutti Ufficiali vittime dell'eccidio di cui all'imputazione.

La deposizione della teste Fioretti, in particolare, è fortemente indicativa quanto alla prova della causazione di un enorme danno, materiale e morale, subito dalla sua famiglia a seguito della perdita del padre, mutando radicalmente ed in termini più restrittivi le sue condizioni economiche e le sue abitudini di vita.

Per la fattispecie di reato commessa dallo STÖRK Alfred, in concorso con altri militari tedeschi - rimasti ignoti - e per i quali lo stesso è stato

condannato alla pena dell'ergastolo, deve conseguire, a carico del medesimo imputato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Alla luce, tuttavia, del numero e della complessità delle situazioni narrate non possono ritenersi acquisite in questa sede prove certe in ordine alla liquidazione dei danni da corrispondere a ciascuna delle parti civili costituite, provvedendosi, quindi, ex art. 539 c.p.p., alla sola condanna generica con remissione delle stesse dinanzi al giudice civile.

Relativamente alle richieste note spese giudiziali dei patrocinatori delle parti civili, questo Giudice, valutate le singole voci da ciascuno dei difensori prospettate, ritiene congruo liquidare quale onorario, per ciascuno, la somma di Euro 3.500, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Dovendo la sentenza di condanna all'ergastolo, secondo il disposto dell'art. 36 c.p., essere "pubblicata mediante affissione nel Comune dove è stata pronunciata", si dispone:

la pubblicazione della stessa nell'Albo del Comune di Roma, oltreché nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni; altresì, pur nella mutata formulazione dell'art. 36 c.p. ad opera della L.15/7/2011 n.111, questo Giudice, alla luce del disposto dell'art. 32 c.p.m.p. che, in tema di pubblicazione della sentenza di condanna stabilisce, al secondo comma, che il giudice, "se ricorrono particolari motivi", può disporre "altrimenti", ritiene che, per l'importanza storica della vicenda esaminata, per la gravissima ferita inferta alle Forze Armate italiane, tuttora viva nel ricordo dei testimoni e di chiunque abbia

Luigi St. ...

comunque subito un coinvolgimento nella stessa, vada disposta la pubblicazione della sentenza, a spese del condannato, per estratto e per una sola volta, nel giornale "La Stampa", essendo dislocata la Divisione Acqui, prima dei tragici eventi di causa, in Piemonte.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli articoli 533 e 535 c.p.p., 261 e 364 c.p.m.p.

DICHIARA

STÖRK Alfred, contumace, responsabile del reato ascritto in epigrafe e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, prevalenti rispetto alla attenuante di cui all'art. 59 n.1 c.p.m.p.

lo CONDANNA

alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra conseguenza di legge.

Visti gli artt. 32 c.p.m.p. e 36 c.p.

ORDINA

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nell'Albo del Comune di Roma, nonché, a spese del condannato, per estratto e per una sola volta, nel giornale "La Stampa" ed inoltre nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni.

Visti gli artt. 538 e ss c.p.p.

CONDANNA

STÖRK Alfred al pagamento delle spese processuali e alle altre conseguenze di legge

CONDANNA

altresi l'imputato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite

parti civili, rimettendo le parti per la sua liquidazione davanti al giudice civile, nonché, in favore di ognuna delle stesse costituite parti civili, al pagamento delle spese processuali che quantifica in Euro 3.500, oltre a I.V.A. e C.P.A come per legge.

Deposito della sentenza entro sessanta giorni.

Roma, 18 ottobre 2013

IL GIUDICE ESTENSORE

(dr.ssa Francesca Maria FRATTAROLO)

Francesca Maria Frattarolo

IL PRESIDENTE

(dr. Antonio LEPORE)

Antonio Lepore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 11 dicembre 2013

ASSISTENTE AMM. S.A. GIUDIZIARIO

(Maria Laura GUERRIERI)

Maria Laura Guerrieri